

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

357° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	8
5 ^a - Bilancio	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro	»	83
7 ^a - Istruzione	»	89
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	93
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	94
10 ^a - Industria	»	98
11 ^a - Lavoro	»	100
12 ^a - Igiene e sanità	»	112
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	116
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	120

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa) Senato e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) Camera	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissione d'inchiesta

Inquinamento fiume Sarno	<i>Pag.</i>	131
------------------------------------	-------------	-----

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	145
-------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 150
Sul ciclo dei rifiuti	» 157
Schengen	» 159
Anagrafe tributaria	» 161
Sull'affare Telekom-Serbia	» 162
Mitrokhin	» 166
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 168

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

10^a Seduta

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Incontro con una delegazione della Commissione Esteri, Difesa, Sicurezza e Diritti umani del Parlamento europeo.

L'incontro si è svolto dalle ore 14,20 alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

316^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia il presidente Lorenzo Ria e il vicepresidente Silvano Moffa, accompagnati dal direttore generale Piero Antonelli nonché dal dottor Gaetano Palombelli e dalla dottoressa Barbara Pierluigi.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia

Il presidente PASTORE ricorda che una indagine conoscitiva sugli argomenti in titolo, ma limitata al solo Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, era stata già avviata a suo tempo. Per decisione unanime

della Commissione e con il consenso del Presidente del Senato, l'oggetto dell'indagine conoscitiva si estende dunque all'intera Parte Seconda della Costituzione, dando luogo a un nuovo ciclo di audizioni, introdotto da quella dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia. Ringraziati gli ospiti per la loro disponibilità, dà quindi la parola al presidente Ria.

Il presidente dell'UPI, Lorenzo RIA svolge le proprie considerazioni sul progetto di riforma dell'ordinamento della Repubblica, di cui al disegno di legge del Governo n. 2544, consegnando un documento che contiene le indicazioni esposte.

Interviene, quindi, il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore alla Commissione sui disegni di legge n. 2544 e connessi.

Rispondono immediatamente il presidente e il vicepresidente dell'UPI, Lorenzo Ria e Silvano Moffa.

Ai successivi interventi dei senatori VIZZINI (*FI*) e BASSANINI (*DS-U*), rispondono il presidente e il vicepresidente dell'UPI, Lorenzo Ria e Silvano Moffa.

Seguono quindi gli interventi dei senatori VILLONE (*DS-U*), BONGIORNO (*AN*) e MANCINO (*Mar-DL-U*), ai quali risponde il Presidente dell'UPI, Lorenzo Ria.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti e li congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

279^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio scorso.

Prende la parola il presidente Antonino CARUSO il quale preliminarmente fa presente che esprimerà parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Fassone che intendono inserire nel disegno di legge in titolo disposizioni riprese dal disegno di legge n. 1185 avente come primo firmatario il senatore Maconi. Tale parere contrario non sarà peraltro motivato da un dissenso di carattere sostanziale sul merito delle proposte, quanto piuttosto da una valutazione di carattere politico circa l'opportunità di accettare la soluzione sulla quale si è registrata un'ampia convergenza nell'altro ramo del Parlamento e che ha riscosso anche il consenso di parte significativa del mondo dell'associazionismo rappresentativo dei soggetti coinvolti nelle vicende qui considerate. Ciò ovviamente non esclude l'esigenza di apportare al testo licenziato dalla Camera dei deputati quelle modifiche che appaiono indispensabili al fine di porre rimedio ad alcune insufficienze dello stesso che rischierebbero di pregiudicarne l'efficacia operativa.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1 e rifacendosi alle considerazioni testé svolte dal presidente Antonino Caruso, sottolinea le insufficienze del testo approvato dalla Camera dei deputati, manifestando in particolare il timore che sia la previsione della fideiussione obbligatoria, sia la costituzione del fondo di solidarietà, previsti dall'articolo 3, si risolvano esclusivamente in un maggior onere per gli acquirenti.

Certo è innegabile che, oggi, la disciplina delle azioni revocatorie e quella delle garanzie ipotecarie assicurano una posizione di forza alle banche e ai curatori fallimentari, posizione che fa sì che il costo sociale delle vicende in questione venga a ricadere essenzialmente sui promissari acquirenti. In tale prospettiva gli interventi da lui proposti intendono complessivamente perseguire un riequilibrio dell'attuale assetto normativo e, a tal fine, viene suggerita l'introduzione di una previsione volta ad assicurare la possibilità, in sede di stipula del definitivo di compravendita, di dichiarare il corrispettivo effettivo garantendo la neutralità fiscale della differenza fra questo e l'importo determinato sulla base di criteri legali predeterminati agli effetti fiscali.

Altre utili indicazioni potrebbero essere quella di consentire all'acquirente e non già al curatore fallimentare la scelta tra lo scioglimento e l'esecuzione del contratto ed una differente modulazione dell'ordine dei privilegi.

Aderendo poi ad una richiesta del PRESIDENTE, ritira l'emendamento 1.1.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha illustrato l'emendamento 1.2 che propone di portare a dodici mesi il termine entro il quale il Governo potrà esercitare la delega, il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) ritiene che il proposto ampliamento del termine non sia rispondente agli interessi dei soggetti che il disegno di legge intende tutelare, determinando un ulteriore ritardo.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.3, il PRESIDENTE relatore modifica l'emendamento 1.4, riformulandolo nell'emendamento 1.4 (nuovo testo), e conseguentemente ritira l'emendamento 1.5.

La proposta intende meglio precisare l'ambito applicativo della delega in quanto l'espressione «tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» contenuta nel testo licenziato dalla Camera appare eccessivamente generica.

Seguono brevi interventi dei senatori Luigi BOBBIO (*AN*) e TIRELLI (*LP*) - che richiamano l'attenzione sul fatto che la tutela in esame dovrebbe essere riferita ai soli casi nei quali sia stato ottenuto il permesso di costruire ritenendo insufficiente l'indicazione della mera richiesta, come proposto nell'emendamento 1.4 (nuovo testo) - del senatore SEMERARO (*AN*) - che prospetta un'ulteriore riformulazione della proposta emendativa - del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) - che richiama l'attenzione sul feno-

meno degli acquisti di immobili insuscettibili di ottenere il certificato di abitabilità e, conseguentemente, invita a meglio precisare l'emendamento 1.4 (nuovo testo) richiedendo che l'immobile presenti caratteristiche tali da ottenere il rilascio del predetto certificato – e della senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*), per la quale trattandosi di una delega potrebbe risultare opportuno non introdurre ulteriori specificazioni dagli effetti al momento non prevedibili.

Anche il senatore FASSONE (*DS-U*) invita a meglio precisare l'emendamento 1.4 (nuovo testo) ritenendo insufficiente che vi sia stata la mera richiesta di permesso di costruire, in quanto questo non assicura la regolarità della costruzione, e si estende così la tutela in esame anche ad immobili non in regola sotto il profilo urbanistico. Per le stesse considerazioni invita a specificare l'emendamento nel senso di riferire la tutela di cui al disegno di legge in esame per i soli immobili che possano ottenere il permesso di agibilità.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), riferendosi più in generale alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, manifesta perplessità sulla disposizione che istituisce il Fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneggiati da situazioni di crisi in quanto in tal modo si finisce per gravare il mercato di oneri ulteriori. È infatti indubitabile che i costi sostenuti dai costruttori per il Fondo verranno dagli stessi imputati sui corrispettivi di vendita con il conseguente effetto della lievitazione dei prezzi.

Il senatore GUBETTI (*FI*), pur condividendo l'obiettivo perseguito dal disegno di legge in esame, invita la Commissione a considerare una diversa soluzione in linea con quanto previsto in altri paesi europei. Prospetta al riguardo la possibilità di un maggiore coinvolgimento dei notai pressì i quali potrebbero essere depositati i corrispettivi degli acquisti fino al completamento dell'opera. Tale soluzione non impedirebbe comunque ai costruttori di ottenere risorse per la realizzazione dell'opera in quanto le banche potrebbero fare affidamento proprio sugli importi depositati presso i notai.

Segue un breve intervento del senatore BOREA (*UDC*), il quale aderisce alla proposta contenuta nell'emendamento 1.4 (nuovo testo) richiamando la situazione delle cooperative edilizie rispetto alle quali è opportuno che la tutela si estenda anche alla fase anteriore al rilascio del permesso di costruire. Ricorda infatti che l'acquisto dell'area determina per i soci notevoli esborsi che incidono significativamente sull'intera operazione e che rimarrebbero altrimenti sforniti di tutela.

Il presidente Antonino CARUSO, accogliendo un suggerimento del senatore Luigi BOBBIO (*AN*), modifica l'emendamento 1.4 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo). E con l'occasione, pur manifestando disponibilità a riconsiderare i limiti indicati,

sottolinea l'importanza di intervenire sul testo approvato dalla Camera dei deputati che risulta eccessivamente generico. È importante infatti definire con chiarezza l'ambito dei soggetti tutelati dalla legge e, con l'occasione, ricorda come alla base della proposta emendativa da lui formulata vi sia stata l'intenzione di assicurare una più ampia tutela degli acquirenti realizzando al tempo stesso il contemperamento di tale esigenza con l'interesse a far sì che la predetta tutela stessa sia riferita ad immobili che possono dirsi regolari sotto il profilo urbanistico.

Illustra infine l'emendamento 1.6.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara il voto di astensione sull'emendamento 1.2.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, posti ai voti gli emendamenti 1.2 e 1.3, con distinte votazioni, risultano approvati.

Il senatore TIRELLI (*LP*), dichiarando il voto sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo), sottolinea l'insufficienza della previsione della semplice richiesta del permesso di costruire e subordina l'espressione del voto favorevole all'accoglimento di una modifica nel senso di prevedere, ai fini dell'applicabilità dei meccanismi di tutela in questione, che il permesso di costruire sia stato rilasciato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) e il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiarano di concordare con le osservazioni del senatore Tirelli e annunciano pertanto il voto contrario sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo).

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), in considerazione della modifica introdotta dal Presidente relatore, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo) e sottolinea come, rispetto alle perplessità da lui in precedenza sollevate, ritenga conclusivamente prevalente l'esigenza di definire in modo adeguato la platea di soggetti tutelabili dalla nuova legge.

Il senatore ZICCONI (*FI*) ritiene invece necessario, sempre con riferimento all'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo), che il permesso di costruire sia stato ottenuto. Non altrettanto ritiene il senatore BOREA (*UDC*) il quale a nome del Gruppo UDC annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo) condividendo le considerazioni del senatore Luigi Bobbio ed al tempo stesso ribadendo quanto già osservato sulla necessità di estendere la tutela in relazione a quanto si verifica sulle cooperative edilizie.

Il presidente Antonino CARUSO, alla luce delle dichiarazioni di voto espresse modifica l'emendamento 1.4 (ulteriore nuovo testo) riformu-

landolo nell'emendamento 1.4 (nuovissimo testo). Dispone poi che si proceda alla votazione per parti separate di tale emendamento nel senso di porre ai voti prima la parte dell'emendamento, fino alle parole «ancora da edificare», e poi la restante parte dell'emendamento.

Posti separatamente ai voti sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 1.4 (nuovissimo testo), nonché l'emendamento nel suo complesso.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 1.6, nonché l'articolo 1 come emendato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

280^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.7. Illustra quindi l'emendamento 2.4.

Il PRESIDENTE relatore modifica l'emendamento 2.2 riformulandolo nell'emendamento 2.2 (nuovo testo). Illustra quindi tale emendamento, nonché gli emendamenti 2.5 e 2.6. In particolare relativamente all'emendamento 2.2 (nuovo testo) il Presidente relatore sottolinea come tale proposta, unitamente ad altre da lui presentate, intenda circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolato in esame esclusivamente all'ipotesi della stipula di un contratto preliminare di vendita, nonché ad altre ipotesi a quest'ultima sostanzialmente assimilabili e che sono riconducibili in pratica o alla nozione di vendita di cosa futura o a figure contrattuali che possono implicare l'acquisto non immediato della proprietà di un immobile come, ad esempio, nel caso del *leasing*. Per ciò che concerne poi il tema delle cooperative edilizie il Presidente relatore rileva come la riformulazione da lui proposta per l'emendamento 2.2 sia volta ad assicurare la tutela anche nel periodo in cui l'interessato, pur non avendo formalmente acquisito la qualità di socio, ha comunque assunto delle obbligazioni nei confronti della cooperativa al fine di ottenere l'assegnazione in proprietà di un immobile da costruire.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) sottolinea come le modifiche proposte con l'emendamento 2.2 (nuovo testo) implicino – come peraltro evidenziato dal Presidente relatore – che l'acquirente che abbia già acquistato la proprietà dell'immobile non beneficerebbe dei meccanismi di tutela apprestati dalla nuova legge. A tale proposito va però rilevato come questa persona si trovi in una situazione di fatto che pone un problema reale di tutela della medesima essendo la stessa senz'altro soggetta all'esperimento dell'azione revocatoria.

Seguono quindi interventi del senatore SEMERARO (*AN*) – che si sofferma sulle caratteristiche e sull'ambito di operatività proprio dell'azione revocatoria, – del senatore Luigi BOBBIO (*AN*) – che richiama l'attenzione sull'esigenza di evitare interventi asistematici sulla legge fallimentare, – del senatore CALLEGARO (*UDC*) – che si sofferma problematicamente su alcuni aspetti del nuovo testo proposto per l'emendamento 2.2, – e infine del PRESIDENTE relatore il quale sottolinea come i casi in cui l'interessato abbia già acquisito la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile siano significativamente diversi dalle ipotesi di stipula del preliminare, di acquisto di cosa futura, ovvero di altra figura contrattuale che comunque possa comportare l'acquisto non immediato della proprietà dell'immobile, ipotesi queste ultime che costituiscono l'ambito di operatività proprio della nuova legge. Il Presidente relatore prosegue osservando poi che, se da un lato egli non è pregiudizialmente contrario ad un ampliamento dell'ambito di operatività dei meccanismi di tutela che la Commissione sta elaborando, dall'altro però ritiene che ciò possa essere fatto solo se ci si fa carico sia dell'esigenza di definire un assetto normativo che elimini il rischio di abusi o strumentalizzazioni, sia della necessità di definire meccanismi di tutela diversi rispetto ad ipotesi diverse e che presentano quindi problematiche non completamente sovrapponibili.

Dopo ulteriori interventi del senatore ZICCONI (*FI*), del senatore SEMERARO (*AN*) e del senatore FASSONE (*DS-U*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il presidente relatore Antonino CARUSO modifica gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.10, 3.11 e 3.15 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 3.2 (nuovo testo), 3.6 (nuovo testo), 3.10 (nuovo testo), 3.11 (nuovo testo) e 3.15 (nuovo testo).

Illustra poi l'emendamento 3.2 (nuovo testo) soffermandosi in particolare sulle previsioni contenute nella lettera a) e nella lettera *a-ter*) e rilevando con specifico riferimento a quest'ultima come la stessa riprenda una proposta contenuta nell'emendamento 3.4 dei senatori Fassone e Maconi.

Rinuncia poi ad illustrare gli altri emendamenti da lui testé riformulati, vale a dire gli emendamenti 3.9, 3.12, 3.14, 3.16 e 3.100.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 3.1. In sede poi di illustrazione dell'emendamento 3.3, invita il relatore a valutare l'opportunità di considerare alcune delle proposte espresse dal medesimo emendamento, in particolare alle lettere a.1) e a.2), in quanto non appaiono in contraddizione con quanto previsto nell'emendamento 3.2 (nuovo testo) del relatore, che dichiara peraltro di condividere nella sua impostazione complessiva.

Si sofferma quindi più in particolare sulla proposta, espressa dalla lettera a.1) dell'emendamento 3.3, diretta ad escludere l'esperibilità dell'azione revocatoria qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT. L'obiettivo è quello di impedire per il futuro alcune applicazioni giurisprudenziali dell'istituto della revocatoria di particolare rigore che si sono rivelate pregiudizievoli per gli acquirenti in relazione a situazioni nelle quali non poteva dirsi sussistente, nella realtà dell'operazione avvenuta, quella situazione di squilibrio tra le prestazioni che giustifica l'applicazione della misura.

Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.13.

Il PRESIDENTE relatore si dichiara non contrario al recepimento dei suggerimenti testé prospettati dal senatore Fassone, anche se formula perplessità sull'idoneità del riferimento agli atti di cui all'articolo 2645-*bis* invitando a considerare una differente formulazione incentrata sui contratti preliminari.

Segue un dibattito sulla proposta del senatore Fassone espressa dalla lettera a.1) dell'emendamento 3.3, nel quale intervengono il senatore SE-

MERARO (AN) - che ritiene non opportuna la sede in esame per un intervento sulla materia del diritto fallimentare, che dovrebbe trovare altrove la propria considerazione - del senatore GUBETTI (FI) - che sottolinea l'importanza di assicurare un'adeguata tutela ai compratori onesti che abbiano versato integralmente il prezzo, o parte significativa dello stesso, e che potrebbero risentire dell'esperimento di azioni revocatorie - e del Presidente relatore Antonino CARUSO - che prospetta alcune proposte di modifica dell'emendamento rifacendosi anche alle considerazioni già svolte in sede di esame dell'articolo 2.

Prendono poi nuovamente la parola il senatore SEMERARO (AN) - che si interroga sulla portata di alcune disposizioni della legge fallimentare alla luce delle innovazioni che si intendono apportare ed invita a considerare se la proposta, ove si intenda proseguire nella via suggerita dal senatore Fassone, di prevedere nei casi di revocatoria fallimentare un'inversione dell'onere della prova da porsi a carico del curatore possa risolvere le questioni poste - il presidente relatore Antonino CARUSO - che ricorda l'ambito applicativo dell'articolo 72 della legge fallimentare medesima - e infine il senatore FASSONE, il quale si interroga sulla necessità di prevedere un riferimento temporale per gli atti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta di domani, giovedì 30 ottobre 2003, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2195**Art. 1.****1.1**

FASSONE, MACONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità della legge*). – 1. La presente legge si propone di tutelare la persona fisica acquirente di un immobile da destinare a prima abitazione, propria o di prossimi congiunti, in caso di fallimento del costruttore, sia l'immobile interamente o parzialmente edificato, purché non avente le caratteristiche di abitazione di lusso».

1.2

CARUSO Antonino

*Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «dodici».***1.3**

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo recante» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti» e conseguentemente sostituire, ove ricorrenti le parole: «decreto legislativo» con le altre: «decreti legislativi».

1.4

CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo la parola: «immobili», aggiungere le seguenti: «per i quali sussistano i presupposti per la concessione del permesso di costruire e che siano ancora».

1.4 (nuovo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: «da costruire» con le seguenti: «per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata e versi in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

1.4 (ulteriore nuovo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: «da costruire» con le seguenti: «per i quali sia stato ottenuto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

1.4 (nuovissimo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: «da costruire» con le seguenti: «per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità».

1.5

CARUSO Antonino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o la cui costruzione non risulti essere ultimata e versi in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità».

1.6

CARUSO Antonino

Al comma 2, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della giustizia» e, conseguentemente, queste ultime con le precedenti.

Art. 2.**2.1**

FASSONE, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini della presente legge» inserire le seguenti: «e in tutte le disposizioni dalla stessa richiamate, ove non sia diversamente specificato».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «acquirente o».

2.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire le parole da: «acquirente» a: «da parte della cooperativa» con le seguenti: «acquirenti devono intendersi le persone fisiche promissarie acquirenti di un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto che abbia o possa avere per effetto l'acquisto non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero coloro i quali, ancorché non soci di una cooperativa edilizia, abbiano assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa».

2.3

FASSONE, MACONI

Dopo le parole: «di un immobile da costruire» inserire le seguenti: «o in ristrutturazione».

2.4

FASSONE, MACONI

Al comma 1, dopo le parole: «avente ad oggetto l'assegnazione» inserire le seguenti: «in proprietà».

2.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «data in appalto» con le seguenti: «sia eseguita da».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato con i propri soci contratti» con le seguenti: «assunti impegni con terzi».

2.7

FASSONE, MACONI

Al comma 1, aggiungere le parole: «; per "immobile" si intende l'edificio avente le caratteristiche di cui all'articolo 1».

Art. 3.**3.1**

FASSONE, MACONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*) – 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel numero 1) dell'articolo 67, dopo le parole: "anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui" inserire le parole: "al momento della relativa conclusione";

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

2-ter. L'azione revocatoria non è esercitabile qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-bis del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT".

d) il quinto comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha la scelta tra il chiedere l'esecuzione o lo scioglimento del contratto. Qualora egli scelga l'esecuzione del contratto, questa non comporta, a carico del curatore del fallimento, altra prestazione che quella di consegnare la parte esistente dell'immobile. Qualora il promissario acquirente scelga lo scioglimento del contratto, egli ha diritto di fare valere il proprio credito nel passivo, senza ulteriori risarcimenti, e gode del privilegio ai cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2775-ter del codice civile"».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare all'acquirente, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2645-bis del codice civile e apportando – se del caso – le opportune modifiche alle disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, di fallimento ed altre procedure concorsuali, ovvero aggiungendone

di nuove alle stesse l'equa ed adeguata tutela dei propri diritti discendenti dalla stipula del contratto preliminare d'acquisto ovvero dall'acquisita condizione di socio assegnatario, a seguito del versamento di corrispettivo, di una cooperativa edilizia».

3.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere in favore dell'acquirente, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis, 2825-bis del codice civile, e apportando – se del caso – le opportune modifiche alle disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, di fallimento ed altre procedure concorsuali ovvero aggiungendone di nuove alle stesse, l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente medesimo discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto di un immobile da costruire ovvero da chi, ancorché non abbia acquisito la condizione di socio di una cooperativa edilizia, risulti aver versato alla stessa almeno il cinquanta per cento del corrispettivo pattuito;

a-bis) prevedere, che l'equa e adeguata tutela dei diritti dell'acquirente sia conseguita anche attraverso disposizioni che prevedono che tutte le somme corrisposte dagli acquirenti di un dato immobile da costruire, nonché tutti i diritti di natura reale o obbligatori relativi alla costruzione del medesimo, costituiscano un patrimonio separato, gestito dal costruttore, per la realizzazione dell'opera e per il soddisfacimento di tutte le relative obbligazioni;

a-ter) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie».

3.3

FASSONE, MACONI

Alla lettera a) aggiungere in fine: «, in particolare prevedendo che:

a.1) l'azione revocatoria non è esercitabile dal curatore del fallimento qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-bis del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT;

a.2) che, nel caso di cui al punto che precede, il promissario acquirente ha la scelta tra l'esecuzione del contratto, senza altra prestazione a carico del curatore diversa dalla consegna della porzione di immobile esi-

stente, ovvero lo scioglimento dal contratto medesimo, in tal caso fruendo del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile;

a.3) che nel caso di indicazione degli importi imponibili coerenti con quanto disposto nel punto a.1), non si applicano al promissario acquirente le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis del codice civile,

a.4) che nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1939, n. 385, e successive modificazioni, sia previsto che, in caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte dello stesso, abbiano diritto alla suddivisione del finanziamento in quote sulla base dell'impegno assunto, e correlativamente al frazionamento dell'ipoteca a garanzia; e che il procedimento esecutivo non possa essere promosso, o se promosso sia sospeso, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente, avanzata a termini della proposizione che precede;».

3.4

FASSONE, MACONI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le parole: «, anche limitando l'esperibilità delle azioni revocatorie».

3.5

FASSONE, MACONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a-bis) prevedere l'inserimento nel codice civile, dopo l'articolo 1541, di una sezione terza, intitolata "Della vendita di edificio da costruire", nella quale sia stabilito che, nella situazione di cui al titolo, l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente si verifichi immediatamente quanto al terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla porzione di edificio, ed in rapporto all'edificazione via via eseguita quanto all'edificio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni;».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare di acquisto o dell'atto equipollente nel caso del socio assegnatario di cooperativa edilizia, di fideiussione di importo non minore al sessanta per cento delle somme riscosse o da riscuotere dal medesimo, prima della stipula del contratto di compravendita o dell'atto di assegnazione.» *e conseguentemente, alla lettera c), premettere le seguenti parole:* «prevedere che la fideiussione di cui alla lettera b) sia rilasciata da istituto di credito o assicurativo o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del compromesso ovvero a fallimento o ad altra procedura concorsuale, fatta esclusione per il caso dell'amministrazione controllata, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita».

3.6 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare di acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo non minore al sessanta per cento delle somme riscosse o da riscuotere dal medesimo, prima della stipula del contratto di compravendita o dell'atto di assegnazione.» *e conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:* «c) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera b) sia rilasciata da una banca, assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del compromesso ovvero a fallimento o ad altra procedura concorsuale, fatta esclusione per il caso dell'amministrazione controllata, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita».

3.7

FASSONE, MACONI

Al comma 1, lettera b) e lettera e), sostituire la parola: «ottenga» con le parole: «si munisca».

3.8

FASSONE, MACONI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «procedura concorsuale» inserire le parole: «o esecutiva».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.10

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «concessione edilizia» aggiungere le seguenti: «o del permesso di costruire».

3.10 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «della concessione edilizia» con le seguenti: «del permesso di costruire».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) istituire fondi di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore intervenuta in un periodo non ante-

riore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, a fronte della quale siano o siano state in corso procedure di esecuzione immobiliare, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, ovvero di concordato preventivo, dichiarino subito la perdita delle somme versate e il momentaneo conseguimento della proprietà o dell'acquisizione del bene;

f-bis) prevedere che le risorse destinate ad alimentare i fondi di cui alla lettera *f)* siano reperite – senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle Regioni o delle Province destinatarie di Trento e Bolzano attraverso la previsione ed istituzione, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, di un contributo obbligatorio a carico dei soggetti tenuti a quanto previsto dalla lettera *b)*; individuando lo stesso in misura non superiore all'uno per mille del valore delle fidejussioni ottenute; porre a carico dei soggetti indicati nella lettera *b)* l'onere di versamento delle somme di cui sopra alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono collocati gli immobili da costruire in relazione ai quali le fidejussioni sono richieste».

3.11 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f)* istituire un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore intervenuta in un periodo non anteriore a cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, a fronte della quale siano o siano state in corso procedure di esecuzione immobiliare, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, ovvero di concordato preventivo, dichiarano di aver subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento della proprietà o dell'acquisizione del bene;

f-bis) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il fondo di cui alla lettera *f)* siano reperite – senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano – attraverso la previsione e l'istituzione, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *b)*, individuando lo stesso in misura non superiore all'uno per mille delle fidejussioni ottenute;

f-ter) prevedere l'istituzione della Conferenza dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, disciplinandone le norme di funzionamento e attribuendogli la gestione del fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti di immobili da costruire, nonché dispo-

nendo che tutti i relativi oneri di funzionamento della Conferenza siano a carico del fondo di solidarietà medesimo;

f-quater) prevedere che il fondo sia articolato in 21 sezioni autonome in corrispondenza di ciascuna regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie degli acquirenti di cui alla lettera *f*) degli immobili ubicati nella regione o provincia autonoma considerata dalla sezione medesima ed in subordine siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti».

3.12

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera g) premettere le seguenti parole: «prevedere che gli oneri relativi alla gestione dei fondi di cui alla lettera g) siano prelevati dai fondi stessi; stabilire modalità uniformi per la gestione degli stessi; stabilire le modalità con cui le risorse possono essere trasferite tra diversi fondi al fine di ottimizzare il rendimento con riferimento alle aspettative degli aventi diritto».

3.13

FASSONE, MACONI

Nella lettera f) dopo le parole: «da liquidazioni coatte» inserire le parole: «o dal fallimento».

3.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto o suo affine o parente in primo grado».

3.15

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano nella sola ipotesi dell'acquisto della prima casa destinata all'abitazione propria o di parente in primo grado, ovvero nel caso in cui l'acquirente abbia personalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa e con cui si sia obbligato alla vendita della propria abitazione, ovvero nel caso in cui la stessa sia stata promessa in parziale o totale permuta al costruttore o a soggetto da questi indicato o a questi collegato anche solo sotto il profilo meramente operativo;

g-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano nella sola ipotesi in cui l'acquirente dimostri di aver corrisposto per l'acquisto ovvero per l'assegnazione, nel caso in cui egli sia socio di cooperativa edilizia, un importo non minore al cinquanta per cento del valore complessivo del bene».

3.15 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nella sola ipotesi che l'acquirente dimostri di aver corrisposto per l'acquisto o per l'assegnazione, nel caso in cui egli sia socio di cooperativa edilizia, un importo non inferiore al cinquanta per cento del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile da costruire;

g-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nei soli casi in cui l'acquirente sia ammesso ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione, nonché nel caso in cui l'acquirente abbia personalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa e con cui si sia obbligato alla vendita della propria abitazione ovvero nel caso in cui la stessa sia stata promessa in parziale o totale permuta a costruttore o a soggetto da questi indicato o a questi collegato anche e solo sotto il profilo meramente operativo. A tal fine si ha riguardo alla persona che si renderà l'effettivo beneficiario dell'acquisto. Se il beneficiario effettivo è persona diversa dallo stipulante le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano a condizione che lo stesso sia almeno un parente di primo grado dello stipulante e il contratto abbia data certa».

3.16

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.100

IL RELATORE

Sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo 39, comma 6, del testo unico bancario, e all'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità presso la conservatoria dei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa».

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

400^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si continuerà con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 2512 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri).

Interviene il senatore PIZZINATO (DS-U), il quale chiede al Presidente se sia stata già definita la programmazione dei lavori della Commissione per l'esame del disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non si è ancora pronunciata sul nuovo calendario dei lavori. Si riserva, comunque, di informare tempestivamente i componenti della Commissione non appena dovessero essere rese note le suddette decisioni della Conferenza sulla programmazione dei lavori.

Il senatore VITALI (*DS-U*) sottolinea preliminarmente che l'articolo 3, affronta importanti questioni con specifico riferimento alla finanza locale e regionale. Illustra quindi gli emendamenti di cui è proponente, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.13, 3.39, 3.61, 3.125, 3.139, 3.147, 3.192, 3.201, 3.229, 3.279, 3.0.36. Si tratta, prosegue l'oratore, di emendamenti che spesso presentano rilevanti analogie anche con quelli presentati dal senatore Grillotti e da altri esponenti della maggioranza, a conferma che su tale settore si registra un approccio complessivamente condiviso dalla maggior parte delle forze politiche.

Dopo aver dato conto dell'esito dell'incontro, tra le forze politiche e i rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, esprime l'auspicio che il Governo intenda riconsiderare il contenuto dell'articolo 3, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal Vice Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato la disponibilità dell'Esecutivo a tener conto delle richieste avanzate dalle realtà territoriali.

Egli fa presente che le problematiche relative alla finanza concernono anzitutto il rispetto del Patto di stabilità interno e la riduzione dei trasferimenti statali. Con riferimento al Patto di stabilità, prende atto con rammarico che nel disegno di legge finanziaria sono riproposti i medesimi criteri già individuati dalla legge finanziaria per il 2003, e si prevede un meccanismo, a suo avviso di dubbia costituzionalità, e tale da deresponsabilizzare le stesse autonomie locali. Sulla questione, l'oratore si associa alle critiche dell'ANCI, che lamenta il mancato accoglimento della proposta di suddividere *pro quota* gli obiettivi del Patto di stabilità fra i diversi comparti della spesa pubblica, dall'applicazione della quale, a suo avviso, conseguirebbe un onere per gli enti locali (pari a 1.392 milioni di euro), notevolmente inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del meccanismo previsto nel disegno di legge finanziaria (pari a 1.800 milioni di euro).

Ricorda inoltre che il meccanismo previsto dalla legge finanziaria per il 2003 dovette comunque essere corretto, poiché eccessivamente gravoso per le province, che a tutto oggi rischiano ancora di non essere in grado di rispettare il Patto, situazione aggravata dal mantenimento del blocco delle assunzioni, nonostante il notevole incremento delle funzioni statali trasferite.

Quanto alla questione dei trasferimenti statali, registra un rilevante decremento, rispetto al 2003, pari a circa 950 milioni di euro, dovuto in particolare alla riduzione dell'1 per cento dei finanziamenti già prevista dalla legge finanziaria per il 2003, al mancato adeguamento dei finanzia-

menti al tasso di inflazione programmata, nonché ad una serie di ulteriori decurtazioni recate nel disegno di legge finanziaria, rilevando, inoltre, che occorre tenere conto degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del Contratto nazionale per i dipendenti degli enti locali, il cui costo è stimato pari a 764 milioni di euro.

Passando poi a considerare la finanza regionale, egli ricorda come le regioni stanno incontrando rilevanti difficoltà anzitutto nel settore della sanità. Al riguardo, rileva la mancata attribuzione di adeguati finanziamenti (stimabili in 975 milioni di euro) che consentano alle regioni di far fronte agli oneri connessi all'attuazione della legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini»), pur in presenza di un accordo sottoscritto tra Stato e regioni, in cui si prevedono, a tal fine, stanziamenti statali aggiuntivi.

Inoltre, l'oratore rileva una perdurante sottostima del fabbisogno sanitario nazionale, senza che si tenga conto degli ingenti disavanzi (pari a 3,9 miliardi di euro nel 2003), destinati persino a crescere nel corso del 2004. Oltretutto, non si consente alle regioni di ricorrere alla leva fiscale, il che richiede di modificare quanto prima le modalità previste per l'erogazione delle risorse finanziarie alle regioni, attesi i rilevanti problemi connessi al mancato rispetto di tempi certi nello stanziamento di risorse.

Conclude, ribadendo la necessità che i trasferimenti erariali connessi alle funzioni conferite alle regioni dalla legge n. 59 del 1997 siano assicurati fino al 1° gennaio 2005.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in ordine all'articolo 3, osserva che tali proposte rispondono all'esigenza di stimolare maggiormente la domanda di beni di consumo, attualmente carente sia a causa della minore disponibilità di redditi per le famiglie che del generale clima di incertezza. Potrebbe pertanto essere utile, a suo avviso, cercare di sfruttare la tradizionale tendenza delle famiglie italiane ad investire nel mercato immobiliare: il sistema di detrazioni fiscali concesse alle attività di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio potrebbe infatti essere ulteriormente potenziato al fine di dare un nuovo slancio all'economia del Paese.

Sottolinea inoltre la necessità di una norma che consenta ai Comuni di applicare un'ICI agevolata per il recupero degli immobili nei centri storici.

Il senatore MICHELINI (*AUT*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 3, osservando come con tali proposte si intenda intervenire sui regimi fiscali applicabili alle attività di intervento per il settore montano, prevedendo in particolare un'articolata serie di proroghe e anticipazioni. Si sofferma inoltre sull'emendamento 3.19, relativo alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

Auspica l'approvazione dell'emendamento 3.41, che aumenta di 10 milioni di euro lo stanziamento per il Fondo ordinario per le comunità montane, soffermandosi inoltre sull'emendamento 3.202, relativo alla distribuzione dei carburanti per autotrazione nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Particolare rilievo assume inoltre, a suo avviso, l'emendamento 3.256, volto ad inserire alcuni perfezionamenti normativi nella disciplina relativa alle scariche di rifiuti.

Si sofferma, infine, sulle proposte emendative relative ai regimi contabili delle regioni a Statuto speciale per le quali, a suo avviso, dovrebbe essere favorita la compensabilità delle eccedenze attive e passive, sia pur nel rispetto dell'intangibilità dell'autonomia di tali regioni.

Il senatore ROLLANDIN (*AUT*) illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.41 e 3.72.

Il senatore MORO (*LP*), dopo avervi aggiunto la propria firma, dichiara di ritirare l'emendamento 3.103.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 3.117 e 3.204 sono già stati ritirati nel corso della precedente seduta.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.213, che considera assorbito nel successivo emendamento 3.214. Preannuncia che i senatori firmatari dell'emendamento ritirato, aggiungeranno la propria firma all'emendamento 3.214. Ritira, inoltre, l'emendamento 3.0.52, che considera assorbito nell'emendamento 3.0.51, preannunciando che i senatori firmatari dell'emendamento ritirato, aggiungeranno la propria firma all'emendamento 3.0.51. Ritira, infine, l'emendamento 3.0.61.

I senatori SALERNO (*AN*) ed EUFEMI (*UDC*) dichiarano di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.214 e 3.0.51.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ricorda, inoltre, di aver già ritirato l'emendamento 3.261 nel corso della precedente seduta.

Il senatore AGOGLIATI (*FI*), dopo averlo fatto proprio dichiara di ritirare l'emendamento 3.0.55.

Essendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 3, si passa, quindi, all'illustrazione di quelli riferiti all'articolo 4.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 4.7, precisando come tale proposta non sia volta ad inserire una norma di spesa e sottolineando inoltre l'ampia adesione trasversale a tale proposta emendativa di numerosi parlamentari aderenti al COPIT. Illustra successivamente gli emendamenti 4.10 e 4.13, rilevando la necessità che il Governo dedichi particolare attenzione alla peculiare situazione in cui versa attualmente

l'università di Urbino le cui difficoltà, sono state acuite dalla recente riforma degli ordinamenti universitari.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 4.0.1, volto ad istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito Fondo per il finanziamento della ricerca svolta dai politecnici, auspicandone l'approvazione.

Vengono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, e si passa all'illustrazione di quelli riferiti all'articolo 5.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti 5.4 e 5.12.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) illustra l'emendamento 5.14, volto ad istituire un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato all'incremento delle attività concernenti la sicurezza nel campo dei trasporti marittimi svolte dal corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il senatore LAURO (*FI*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.14.

Vengono quindi considerati come illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,35.

401^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente AZZOLLINI, richiamata la connessione di ordine politico ancorché non formale tra i disegni di legge n. 2518 e n. 2512 e precisato che si è avuta notizia che la preannunciata relazione tecnica sull'emendamento governativo al decreto legge n. 269 all'esame dell'Assemblea sarà a breve disponibile, propone di sospendere la seduta, per riprendere i lavori una volta che la citata relazione sia acquisita agli atti come elemento di informazione utile sempre che la Commissione sia autorizzata a riprendere i lavori in costanza della seduta di Assemblea.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 19,20.

Il presidente AZZOLLINI, richiamato quanto convenuto nella seduta notturna di ieri, dichiara le inammissibilità agli articoli da 1 a 5. Per quanto attiene all'articolo 2 dichiara inammissibili gli emendamenti: 2.2 (limitatamente alla prima e all'ultima parte), 2.3, 2.4 (limitatamente alla prima parte), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22 e 2.23. L'emendamento 2.24 è dichiarato ammissibile a condizione che la parola:

«ridefinite» sia sostituita da: «ridotte». Sono dichiarati altresì inammissibili gli emendamenti: 2.27, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 (limitatamente all'ultima parte), 2.40, 2.41 (limitatamente all'ultima parte), 2.45, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.65.

Per quanto concerne l'articolo 3, dichiara inammissibili gli emendamenti: 3.9, 3.10, 3.21, 3.66, 3.67, 3.68, 3.77, 3.96, 3.102, 3.103, 3.107, 3.118, 3.120 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.121 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.132, 3.137, 3.138, 3.139, 3.141, 3.144, 3.144-a, 3.186, 3.191, 3.192, 3.207, 3.211, 3.212, 3.225, 3.226, 3.232, 3.238, 3.233, 3.234, 3.237, 3.257, 3.264, 3.269 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.273, 3.276, 3.281, 3.0.4 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.5 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.6 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.7^a, 3.0.8, 3.0.10, 3.0.13, 3.0.16 (limitatamente al comma 3), 3.0.22, 3.0.26 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), 3.0.27 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), 3.0.30, 3.0.33, 3.0.44, 3.0.54, 3.0.64, 3.34, 3.0.11 (limitatamente al comma 1), 3.116, 3.175, 3.256 e 3.0.34. L'emendamento 3.7 è dichiarato ammissibile a condizione che siano sostituite le parole: «34 per cento» con le seguenti: «35,2» per cento; l'emendamento 3.119 è ammissibile a condizione che sia aggiunto il riferimento alla copertura del 2006; l'emendamento 3.145 è ammissibile a condizione che le parole «le regolazioni debitorie sono ridotte di» siano sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti sono ridotti di ulteriori»; l'emendamento 3.188 è dichiarato ammissibile a condizione di aggiungere il riferimento alla copertura del 2005. Sono altresì dichiarati ammissibili gli emendamenti: 3.206, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.278 e 3.288, nel presupposto che, ove accolti, la copertura venga adeguata fino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A. Sono, altresì, ammissibili gli emendamenti 3.223 e 3.224, a condizione che le parole «rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere». L'ammissibilità dell'emendamento 3.0.23 è condizionata alla sostituzione delle parole «100.000», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «80.000».

Per quanto attiene all'articolo 4 dichiara inammissibili gli emendamenti: 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 (limitatamente alla seconda parte), 4.16, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.16 (limitatamente al riferimento dell'onere agli anni 2002, 2005 e 2006), 4.0.19 (limitatamente al riferimento dell'onere agli anni 2002, 2005 e 2006) e 4.0.20 (testo 2) (limitatamente al comma 1). L'emendamento 4.17 è dichiarato ammissibile a condizione di sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni»; l'emendamento 4.0.2 è ammissibile a condizione di sostituire, ai commi 1 e 3, le parole: «30 milioni di euro per il triennio

2004-2006» con le seguenti: «5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006»; l'emendamento 4.0.3 è ammissibile a condizione di sostituire, ai commi 1 e 3, le parole: «10 milioni di euro per il triennio 2004-2006» con le seguenti: «5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006».

Per quanto attiene all'articolo 5 dichiara inammissibile l'emendamento 5.14. L'emendamento 5.19 è dichiarato ammissibile a condizione di circoscrivere l'onere all'anno 2004. Infine, l'emendamento 5.6 è ammissibile a condizione di aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non oltre 1.200 milioni di euro».

Annuncia, infine, che gli emendamenti dichiarati ammissibili con riserva, si intendono riformulati – ove le riformulazioni siano accolte dai presentatori – in termini conformi alle condizioni espresse (i testi degli emendamenti sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta notturna di ieri e dell'antimeridiana odierna).

Il Presidente, ricordato che sono stati già illustrati gli emendamenti agli articoli da 1 a 5, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Ha la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) che, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, concernente i saldi di finanza pubblica, svolge alcune considerazioni sulla relazione tecnica al maxi-emendamento presentato dal Governo al decreto-legge n. 269 all'esame dell'Assemblea: infatti, la quantificazione degli oneri del maxi-emendamento, dato che il decreto-legge n. 269 citato – fornisce per larga parte – delle risorse di copertura della legge finanziaria, risulta determinante per l'esame dei documenti di bilancio.

In particolare, intende svolgere alcuni rilievi sugli effetti finanziari delle disposizioni relative al condono edilizio ed alla disciplina previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.

Preliminarmente osserva che, per quanto attiene alla cosiddetta tecno-Tremonti, secondo la relazione tecnica, la versione accolta nel maxi-emendamento produce effetti diversi rispetto alle quantificazioni del testo originario del decreto n. 269.

Stigmatizza, quindi, come le discrasie esistenti tra la relazione tecnica originaria e quella resa disponibile per la Commissione, dimostrino una certa approssimazione del Governo rispetto ai dati dallo stesso indicati con riferimento agli effetti della riformulazione; aspetto, questo, che invita a considerare con particolare attenzione per i riflessi che può determinare nei rapporti tra Parlamento e Governo. Osserva infatti come, a suo avviso siano stati sottostimati gli effetti positivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento del relatore riferito al comma 1, lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2518 (successivamente ripreso nel maxi-emendamento del Governo) e cioè gli effetti conseguenti alla possibilità per le piccole e medie imprese di consorzarsi al fine di usufruire delle agevolazioni previste: vi è quindi con molta probabilità una sovrastima dell'im-

patto negativo delle modifiche introdotte con il maxi-emendamento del Governo.

Altra questione rilevante è costituita dalle modifiche proposte dal Governo all'articolo 32 del disegno di legge n. 2518 in materia di condono edilizio. Sorprende constatare che la nuova relazione tecnica non considera le novità del maxi-emendamento se non nella nota in cui si afferma che gli effetti negativi derivanti dalle modifiche che si propone di introdurre sono compensati con i vantaggi conseguenti alla dismissione degli immobili della Difesa. Chiede poi al relatore chiarimenti sulla modifica proposta dal Governo al comma 14 dell'articolo 32 non comprendendo la portata dell'esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati dal diritto di uso civico. Si chiede, in proposito, se in questo modo il Governo abbia inteso escludere la condonabilità degli abusi compiuti su tali aree o se invece abbia voluto più semplicemente introdurre una previsione di tipo meramente procedurale. Nel primo caso, derivandone una restrizione alla possibilità di applicare il condono e, quindi, un minore gettito, ne conseguirebbe l'assoluta insufficienza dell'indicazione relativa alla compensazione degli effetti finanziari richiamata in nota nella relazione tecnica relativo al demanio; ciò si giustificerebbe solo qualora l'innovazione che si propone di introdurre al comma 14, dell'articolo 32 abbia conseguenze meramente procedurali e non finanziari.

Un'ultima considerazione attiene alla modifica proposta dal Governo all'articolo 47 del disegno di legge n. 2518, che fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 citato, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché per altre categorie indicate. Non comprende come, sul punto, il Governo abbia ritenuto di allontanarsi dal testo del relatore sostenuto dalla maggioranza, con un parziale consenso espresso anche da una parte dell'opposizione. In tal modo si determina, a suo avviso, un'ingiustificata discriminazione tra i lavoratori esposti all'amianto che abbiano maturato ad una certa data (il 1° ottobre 2004) il diritto al trattamento pensionistico, e tutti gli altri lavoratori ugualmente esposti all'amianto che non siano peraltro in possesso dei suddetti requisiti. Ritiene, al riguardo, che tale disparità di trattamento avrà seri riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto non potrà resistere al vaglio giurisprudenziale. Si sofferma infine sui dati esposti nella relazione tecnica in materia, sollevando perplessità al riguardo e formulando al Governo una richiesta di chiarimenti.

Segnala poi profili di evidente contraddittorietà e rilevanti incongruenze nell'ambito della relazione tecnica, anche in relazione alle questioni inerenti al concordato preventivo ed all'esenzione dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

Conclude il proprio intervento, ribadendo l'opportunità che la Commissione inoltri apposita richiesta all'Esecutivo, per ottenere un'integrazione della relazione tecnica, per quel che concerne la materia del condono edilizio e della vendita degli immobili della Difesa. In particolare,

sottolinea la necessità di ottenere un chiarimento interpretativo circa la condonabilità (o meno) degli abusi effettuati sul demanio marittimo, fluviale e lacuale.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, conviene con la necessità di ottenere un'integrazione della relazione tecnica al maxi-emendamento al disegno di legge n. 2518, risultando la stessa carente ed incongrua sotto diversi profili.

Riguardo alle modifiche inerenti alla disciplina degli abusi edilizi perpetrati sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, precisa che l'attuale formulazione della disposizione normativa in questione risulta comprensiva anche di tali tipologie di abusi, come si desume anche dal gettito quantificato nell'ambito della relazione tecnica, esprimendo comunque la propria critica in ordine alla scelta di non fornire chiarimenti sui profili finanziari sia del condono che relativamente agli immobili della Difesa.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 47, in materia di lavoratori esposti all'amianto, rileva che la quantificazione dei mancati risparmi risulta eccessiva, ed è altresì coperta attraverso gli stanziamenti previsti nell'ambito del Fondo per l'occupazione, con conseguente riduzione delle risorse finanziarie attinenti agli altri interventi finanziati a carico del medesimo Fondo.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), sempre intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, rileva che i maggiori oneri previsti per l'attuazione degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro emanati nel 2001 (per i lavoratori esposti all'amianto), risultanti dalla relazione tecnica relativa all'articolo 47 del disegno di legge n. 2518, ammontano a 239 milioni di euro per il 2004 e 285 milioni di euro per il 2005, a fronte di una platea di aventi diritto – già in possesso della certificazione INAIL – stimabile in circa 41 mila unità. Va poi considerato che dalla stessa relazione tecnica sopra citata emerge la necessità di includere nell'ambito degli aventi diritto ai benefici conseguenti all'esposizione all'amianto anche i dipendenti non iscritti all'INAIL, che abbiano tuttavia subito, nell'ambito dell'attività lavorativa, un'esposizione alla stessa sostanza e secondo le stesse modalità.

La relazione tecnica inerente al maxi-emendamento governativo al disegno di legge n. 2518, in contraddizione con i dati precedentemente citati, valuta che i lavoratori aventi diritto, non iscritti all'INAIL, siano pari a circa un migliaio; inoltre, i soggetti in mobilità le cui «uscite» dovrebbero verificarsi nell'ambito di 4 o 5 anni sono stimati in circa mille unità, mentre i lavoratori che hanno presentato apposita domanda di pensionamento – avendo maturato il diritto – vengono stimati in circa 400 unità. In definitiva, dalla relazione tecnica al maxi-emendamento emerge che la platea dei lavoratori interessati alla disciplina in questione risulta complessivamente pari a circa 2.400 unità.

La contraddittorietà delle valutazioni effettuate nell'ambito delle due relazioni citate risulta del tutto evidente, anche alla luce della circostanza

che alla quantificazione degli oneri per il 2006, pari a 86 milioni, prevista dal punto 6 della relazione tecnica all'articolo 47, si contrappone una quantificazione nell'ambito delle tabelle alla relazione tecnica presentata al maxi-emendamento (nella parte riferita all'articolo 47), che prevede per lo stesso anno 2006 un onere nettamente inferiore, pari a 75 milioni di euro.

L'oratore esprime la propria decisa critica in ordine alla scelta del Governo di non recepire nell'ambito del maxi-emendamento la disciplina contenuta nell'ambito della proposta emendativa presentata dal senatore Zanoletti e da altri firmatari, volta a recepire le specifiche condizioni formulate nell'ambito del parere espresso dalla Commissione lavoro sul decreto-legge in questione.

Infine, dopo essersi soffermato sulle possibili fattispecie che il combinato di tali disposizioni e di quelle conseguenti alla riforma previdenziale possono determinare, stigmatizza la scelta dissennata del Governo di introdurre, da un lato, gravi disparità di trattamento, costringendo, d'altro canto, i lavoratori esposti all'amianto a prolungare il periodo lavorativo.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 21,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 20,20.

402^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI avverte che proseguono le dichiarazioni di voto relative agli emendamenti 1.1 e 1.2 di identico contenuto.

Il Presidente avverte altresì che gli emendamenti agli articoli da 1 a 3 e aggiuntivi all'articolo 3 sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di martedì 28 ottobre e che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti successivamente riformulati.

Interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.1 e 1.2 il senatore CADDEO (*DS-U*) il quale ritiene opportuno, ai fini di una più compiuta valutazione dei saldi ivi indicati, richiamare anche la relazione tecnica all'emendamento presentato dal Governo al decreto-legge n. 269 all'esame dell'Assemblea, rilevando come tale documento debba essere analizzato con particolare attenzione, dal momento che tale provvedimento d'urgenza è finalizzato anche ad assicurare idonea copertura alla legge finanziaria.

Ad un primo esame la relazione tecnica non sembra approfondire, a suo avviso, in modo adeguato i profili finanziari connessi al citato decreto-legge. Cita al riguardo il passo della relazione in cui si afferma che le modifiche relative al condono edilizio e all'alienazione degli alloggi residenziali del Ministero della difesa e degli immobili dell'amministrazione dei monopoli di Stato determinano effetti sul gettito netto sostanzialmente compensativi.

In generale, reputa che tale documento abbia una valenza eminentemente politica, più che tecnica, configurando un sostanziale diniego dell'esigenza della Commissione e del Senato, di acquisire un'esposizione chiara e precisa degli effetti finanziari del maxiemendamento. Ritiene, infatti, che l'Esecutivo sia nelle condizioni di stimare agevolmente le variazioni del gettito correlate all'emendamento in discorso.

Esprime pertanto preoccupazione, sotto il profilo finanziario, per il possibile aumento del *deficit* e delle spese correnti, mentre dal punto di vista politico giudica l'atteggiamento del Governo estremamente negativo relativamente ai rapporti fra Esecutivo e Legislativo nonché alle relazioni tra maggioranza e opposizione.

Dopo aver ricordato la correttezza della condotta tenuta dall'opposizione, che – di fronte ad un provvedimento di urgenza di dubbia costituzionalità, in relazione al quale è stata perdipiù posta la questione di fiducia – ha comunque ritirato molte delle proposte emendative presentate al fine di agevolare il buon andamento dei lavori parlamentari, ribadisce la propria valutazione fortemente critica sulla scarsa trasparenza della documentazione elaborata dal Governo e, in generale, sull'atteggiamento dell'Esecutivo verso il Parlamento.

Interviene quindi il senatore MICHELINI (*Aut*) per dichiarazione di voto contraria sugli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto. Sottolinea anzitutto come le proposte di modifica in discorso rechino una diminuzione del livello massimo del saldo netto da finanziare da 56.600 milioni di euro a 54.600 milioni di euro, con una variazione pari a circa lo 0,15 per cento del PIL. A tale proposito, stigmatizza come tale ulteriore revisione intervenga poco dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), senza che in tale intervallo si siano verificati eventi tali da giustificare tale significativa riduzione. Evidenzia quindi come, anche tenendo conto degli effetti prodotti dell'emendamento 1.2000 rispetto alle cifre indicate nel quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 2004, a raffronto con quelle assestate per il 2003 (allegato al disegno di legge finanziaria), si verifichi comunque uno scostamento eccessivo rispetto alla nota di aggiornamento.

Non condivide, inoltre, l'assunzione, quale termine di paragone per valutare gli effetti della manovra finanziaria per il 2004, dei saldi indicati dal bilancio a legislazione vigente, poiché ritiene che quest'ultimo sia fortemente sottostimato.

Con specifico riferimento al contenuto dell'emendamento governativo al citato decreto n. 269, rileva criticamente come la copertura di numerosi oneri recati da tale decreto-legge sia affidata a fondi speciali, la cui capienza necessita di attento esame da parte della Commissione.

Il senatore CURTO (*AN*) sottolinea come le modifiche apportate dall'emendamento governativo all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 citato determinino il rischio di consentire un'interpretazione restrittiva delle disposizioni in tema di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto da parte di INPS e INAIL, nonché di agevolare indebiti dinieghi di responsabilità.

Invita pertanto il rappresentante del Governo ovvero il relatore a procedere ad una riformulazione della disciplina, al fine di scongiurare qualsiasi disparità di trattamento tra lavoratori in una materia tanto delicata.

Il senatore NOCCO (*FI*) si associa alle considerazioni del senatore Curto.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) ritiene che la relazione tecnica relativa all'emendamento governativo al citato decreto-legge n. 269 sia scarsamente approfondita, soprattutto con riferimento alla stima degli effetti finanziari delle misure di maggiore rilievo, quali le modifiche apportate alle disposizioni sul condono edilizio e sull'alienazione degli immobili pubblici.

Il sottosegretario VEGAS, replicando ai rilievi critici mossi dal senatore Caddeo, assicura che documenti di natura strettamente tecnica non possono assumere significato politico. In particolare, sottolinea che la relazione tecnica all'emendamento governativo presentato al decreto n. 269 risulta sintetica in conseguenza della ristrettezza dei tempi per la relativa redazione, pur senza escludere l'ipotesi di un'eventuale integrazione della medesima e sottolineando, comunque, l'avvenuto rispetto da parte del Governo della normativa in materia contabile. Garantisce poi che le minori entrate connesse alle modifiche apportate in tema di condono edilizio si compensano con il maggior gettito derivante dalla dismissione di immobili pubblici, rilevando altresì la difficoltà di una quantificazione più precisa. Esprime, infine, apprezzamento per la rapidità con cui gli Uffici hanno predisposto la relazione tecnica e per la sostanziale qualità della stessa, che dimostrano il rispetto delle prerogative del Parlamento da parte dell'Esecutivo.

Con riferimento alle osservazioni dei senatori Curto e Nocco in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, sottolinea come, pur tenendo conto del rilievo politico della questione, l'impostazione riduttiva della platea dei destinatari appaia comunque limitata.

Per quanto concerne le considerazioni formulate dal senatore Morando nel corso della precedente seduta, in relazione ai profili della relazione tecnica inerenti al concordato preventivo e all'esenzione dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, ritiene che tali critiche non possano essere condivise, in virtù dell'impossibilità di una precisa previsione *ex ante* degli effetti di tali provvedimenti sui contribuenti.

Si sofferma quindi sulle critiche mosse dal senatore Michellini, rilevando come la revisione del saldo netto da finanziare rispetto a quanto indicato nella nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge finanziaria tenga conto degli effetti della manovra di finanza pubblica nel suo complesso, sottolineando altresì come tale cifra costituisca indicazione di un limite massimo che si è ritenuto opportuno ridefinire. Respinge poi i rilievi relativi alla scarsa attendibilità del bilancio a legislazione vigente, poiché tale documento è stato redatto nel rispetto della normativa relativa ai singoli comparti, evidenziando altresì come, nel caso in cui dovessero verificarsi eccedenze di spesa, esse verrebbero coperte mediante stanziamenti inclusi nel disegno di legge finanziaria ovvero attraverso corrispondenti riduzioni di spese.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dagli altri componenti del Gruppo misto.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.3, sottolineando come esso si traduca in una sostanziale limitazione delle prerogative del Governo circa l'utilizzo delle maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.3 in quanto introduttivo di limitazioni dell'ambito di manovra dell'Esecutivo, osservando altresì come tale disposizione contenga prescrizioni di non immediata operatività, bensì implicanti una verifica *a posteriori* del rispetto degli obiettivi di saldo netto da finanziare.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, di identico contenuto.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 1.3.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario VEGAS si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 1.0.1, rilevando come non sussista alcun elemento di contrarietà rispetto a tale proposta di modifica.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale auspica il ritiro dell'emendamento 1.0.1, sottolineando come l'inserimento delle norme di cui all'articolo 54 del disegno di legge finanziaria – recante fondi speciali e tabelle – immediatamente dopo l'articolo 1, implicherebbe la necessità di porre subito in votazione gli emendamenti alle tabelle medesime.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver espresso apprezzamento per le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, che ritiene abbiano colto in pieno le finalità della propria proposta di modifica, volta a collocare le tabelle immediatamente dopo i risultati differenziali, ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, già illustrati nel corso della seduta pomeridiana.

Il relatore FERRARA (*FI*), dopo aver ricordato i contenuti e le finalità dell'articolo 2, rileva come gran parte degli emendamenti ad esso presentati tendono a prorogare disposizioni inserite nella legge finanziaria per l'anno 2003. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti, ad

eccezione dell'emendamento 2.26 sul quale formula parere positivo. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.4.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede al relatore se l'avviso contrario da lui espresso sull'emendamento 2.57 (testo 2) sia motivato da ragioni di merito oppure da problemi riguardanti la copertura finanziaria della menzionata proposta.

Il relatore FERRARA (*FI*), rispondendo al senatore Ripamonti, fa presente che l'emendamento 2.57 (testo 2), come pure gli emendamenti 2.58 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60 (testo 2), 2.61 (testo 2) e 2.62 – tutti tendenti ad apportare modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 – si muovono nella stessa direzione; tuttavia risulta impossibile quantificare in modo preciso gli effetti finanziari concreti di tutte queste proposte.

Il sottosegretario VEGAS osserva preliminarmente che molti degli emendamenti riferiti all'articolo 2 si prefiggono finalità meritevoli; tuttavia, occorre considerare tutti i profili conseguenti alle proposte presentate, con particolare riferimento a quelli riguardanti gli effetti sulla spesa. Infatti, molti degli emendamenti presentati utilizzano accantonamenti su fondi speciali che, già previsti in ammontare limitato, sono stati per lo più utilizzati nell'ambito del maxi-emendamento presentato al decreto-legge n. 269 citato. Di conseguenza, gli importi relativi a tali fondi globali risultano ridimensionati e, quindi, andrebbero valutate con estrema attenzione tutte le proposte che, in una prospettiva settoriale, vadano ad incidere su queste riserve.

Esprime quindi parere conforme a quello espresso dal relatore, mentre ritiene che sarebbe opportuno l'accantonamento degli emendamenti 2.57 (testo 2), 2.58 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60 (testo 2), 2.61 (testo 2) e 2.62. Con riferimento poi all'emendamento 2.0.4, che si propone l'istituzione di una imposta di scopo contraria alla normativa vigente sulla contabilità di Stato, invita i presentatori a ritirare tale proposta.

Il senatore MORO (*LP*), preso atto delle considerazioni fatte dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 2.0.4.

Il senatore SALERNO (*AN*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, dopo aver evidenziato la differenza sussistente tra le imposte e le tasse, ritiene che la spesa pubblica vada attentamente monitorata, soprattutto con riferimento alle finalità che si intendono perseguire.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*) ritira l'emendamento 2.2, relativamente alla seconda parte, non dichiarata in precedenza inammissibile.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritira l'emendamento 2.4, relativamente alla seconda parte, non dichiarata in precedenza inammissibile.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.1, tendente alla stabilizzazione definitiva del regime IVA per il settore agricolo, nella considerazione che le proroghe disposte di anno in anno non consentano alle imprese una adeguata programmazione finanziaria.

Il relatore FERRARA (*FI*), confermando il proprio avviso contrario sull'emendamento 2.1, ritiene non convincenti le argomentazioni svolte dalla senatrice De Petris.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.15.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore COLETTI (*Mar-DL-U*), posto ai voti, risulta altresì respinto l'emendamento 2.17.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.19, che propone un sistema per sostenere gli operatori delle aree rurali, in particolare prevedendo, nella regolarizzazione delle loro posizioni debitorie, un tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, nella misura del 3% annuo. Infatti, la soluzione prospettata avrebbe il pregio di risolvere alcuni problemi che le piccole aziende in questo modo incoraggiando gli operatori a restare sul territorio.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) appone la propria firma sull'emendamento 2.19.

Il sottosegretario VEGAS osserva che, sulla base dei dati disponibili, l'emendamento 2.19 non risulta coperto.

Il presidente AZZOLLINI rileva che le questioni sottese all'emendamento 2.19, concernenti il grave problema della regolarizzazione dei contributi previdenziali dei lavoratori del settore agricolo, sono certamente meritevoli di attenzione e potrebbero essere oggetto di più attenta riflessione. Pertanto, propone l'accantonamento dell'emendamento 2.19 e degli altri riguardanti la medesima materia 2.57 (testo 2), 2.58 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60 (testo 2), 2.61 (testo 2) e 2.62, rilevando che sulla stessa questione intervengono numerosi emendamenti relativi ad altri articoli del disegno di legge in esame, che potranno, eventualmente, essere proposti successivamente per l'accantonamento.

Il relatore FERRARA (*FI*) si associa alla proposta di accantonamento del Presidente.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ritiene che anche gli emendamenti riferiti all'articolo 22 dovrebbero essere oggetti di analoga attenzione, dal momento che vertono sulle medesime tematiche su cui incide l'emendamento 2.19.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*) sottolinea che anche gli emendamenti presentati all'articolo 22 dovrebbero essere oggetto di particolare approfondimento da parte della Commissione, soprattutto per quel che riguarda i problemi dei contributi previdenziali dovuti, ma non accertati.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*DS-U*) evidenzia che l'emendamento 2.0.2 affronta problemi analoghi, anche se prospetta una soluzione diversa rispetto a quella indicata nell'emendamento in esame, poiché non prevede, ad esempio, un meccanismo di rateizzazione. Di conseguenza, anche tale proposta dovrebbe essere oggetto di analogo approfondimento.

Il senatore TIRELLI (*LP*) rileva che il problema a cui intende dare soluzione l'emendamento 2.19 è di antica data e, di conseguenza, bisognerebbe cercare di trovare una soluzione finalmente organica e definitiva.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) concorda sulla proposta di accantonamento avanzata dal presidente Azzollini, esprimendo l'auspicio che nel corso dell'esame dei documenti di bilancio per l'anno 2004 si possa riuscire a trovare una soluzione per le categorie indicate nell'emendamento 2.19.

Il senatore CENTARO (*FI*), condividendo la proposta di accantonamento, osserva che le condizioni degli operatori del settore agricolo e rurale dovrebbero ricevere un sostegno in sede di disegno di legge finanziaria. Se però ciò non fosse possibile, si potrebbe scegliere la strada di un disegno di legge apposito, al fine di superare le difficoltà presenti nei settori indicati ed in particolare nel settore agricolo.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 2.19, 2.57 (testo 2), 2.58 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60 (testo 2), 2.61 (testo 2) e 2.62.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.21, che risulta respinto.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) fa suo l'emendamento 2.24, accettandone la riformulazione prevista nell'emendamento 2.24 (testo 2).

L'emendamento 2.24 (testo 2), posto ai voti, risulta quindi respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), in sede di dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.25, ribadisce l'importanza della multifun-

zionalità della pesca, che verrebbe garantita dall'approvazione dell'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.25 è quindi respinto.

È di seguito posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.26.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.28, 2.29 e 2.30.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*), posto ai voti, risulta altresì respinto l'emendamento 2.31.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 2.32.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), in sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.33, ribadisce la necessità di estendere alla pesca le agevolazioni tributarie previste nel settore agricolo.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.33, 2.34, 2.35, 2.33-a, 2.34-a e 2.35-a.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento 2.39 contenuta nell'emendamento 2.39 (testo 2). Intervenendo in dichiarazione di voto, lo stesso sottolinea come le agevolazioni ivi previste siano indispensabili per migliorare la qualità delle produzioni e la competitività del settore agricolo nel suo complesso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.39 (testo 2) è quindi respinto.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento 2.41 contenuta nell'emendamento 2.41 (testo 2). In dichiarazione di voto favorevole sullo stesso emendamento, ribadisce la rilevanza delle disposizioni fiscali in esso contenute per l'adozione di sistemi di rintracciabilità e di garanzia degli alimenti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.41 (testo 2) è quindi respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.42 e 2.43, ribadisce l'importanza delle modifiche proposte al fine di mettere società ed imprenditori nelle condizioni per rispettare il regolamento C.E. n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47, 2.50 e 2.52.

Il senatore NOCCO (*FI*), in dichiarazione di voto, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.61 (testo 2).

Il senatore BATTAGLIA Giovanni (*DS-U*), in dichiarazione di voto, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.62.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.63, 2.64, 2.66 e 2.67.

Il senatore CURTO (*AN*) interviene in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.68 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*), in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 2.0.1, ne ricorda le finalità tese ad evitare lo spopolamento dei Comuni montani.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*DS-U*), richiamando gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi ai contributi previdenziali agricoli, chiede l'accantonamento anche dell'emendamento 2.0.2, che interviene sulla stessa materia.

La Commissione conviene e l'emendamento 2.0.2 viene, quindi, accantonato.

È posto ai voti, infine, l'emendamento 2.0.3 che risulta respinto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri convocata per oggi, alle ore 21,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 22,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512**Art. 2.****2.24 (testo 2)**

CICCANTI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridotte, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.24

CICCANTI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.39 (testo 2)

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: (*Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare*).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle nonne UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.39

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: (*Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare*).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle nonne UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle

spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.41 (testo 2)

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-ter. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno

di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

2.41

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-ter. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

Art. 4.

4.1

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA, DETTORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 71.000;
2005: – 71.000;
2006: – 71.000.

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO, DETTORI

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro per cento» con le altre: «otto per cento».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 93,50 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

4.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, dopo la parola: «ateneo» aggiungere: «statale».

4.4

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente dei rettori delle università italiane» con le seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane».

4.5

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI

Al comma 1, aggiungere in fine: «, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione ed all'articolazione su più sedi dell'attività didattica».

4.6

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'effettuare la ripartizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica tiene altresì conto della capacità di innovazione dimostrata dagli Atenei mediante strumenti di certificazione della qualità, della qualità scientifica e didattica degli insegnamenti secondo valutazione del Nucleo di Valutazione del sistema universitario nazionale, della collocazione territoriale degli atenei in riferimento alle aree interne montane e del Mezzogiorno e della loro attitudine a concorrere allo sviluppo dei territori in cui operano, della delocalizzazione territoriale di facoltà ed istituti di ricerca».

4.7

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il quadriennio 2004-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2004: - 30.000;

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

4.8

CUTRUFO

Dopo il comma 1, aggiungere seguente:

«1-bis. I ricercatori universitari e le figure equiparate che siano in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno 16 anni e siano stati titolari di affidamenti o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione per almeno 3 anni, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo di professore associato di seconda fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive facoltà. Coloro i quali non abbiano maturato i tre anni di insegnamento devono sostenere anche una prova didattica».

I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4.9

BOREA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le università sono autorizzate a bandire entro il 31 dicembre 2004, con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4 e con oneri a carico dei propri bilanci, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati a personale delle stesse Università, in servizio al 31 dicembre 2003 con rapporti di lavoro a tempo indeterminato in categorie per il cui accesso dall'esterno sia richiesto il possesso del diploma di laurea, che svolga la propria attività a favore del Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione e in posizione equiparabile alla dirigenza medica, che sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca».

4.10

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire:

a) alle Università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie;

b) ai Collegi universitari legalmente riconosciuti il completamento degli interventi per la costruzione o la ristrutturazione di residenze universitarie individuate ai sensi del decreto del MIUR di cui all'articolo 7 del decreto n. 116 del 9 maggio 2001 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università e ai collegi universitari legalmente riconosciuti la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla Tabella F della legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

4.11

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque per cento» con le altre: «10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004: - 99 per cento;

2005: - 95 per cento;

2006: - 95 per cento.

4.12

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI

Al comma 2, all'ultimo periodo sostituire la parola: «sentiti» con: «di concerto».

4.13

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A tali fini gli enti pubblici di ricerca stipulano accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le Piccole e Medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese; i suddetti accordi quadro possono prevedere il ricorso alla assunzione di personale e alla stipula di contratti a tempo determinato e all'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività».

4.14

EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«È autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità

per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente: all'articolo 54, comma 2 Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 8641, 8642, 8643, 8645).

2004: - 10 milioni di euro;

2005: - 10 milioni di euro;

2006: - 10 milioni di euro.

4.15

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI

Al comma 5, sostituire le parole da: «limitatamente» a: «competenze arretrate» con le seguenti: «entro il limite di 1.500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

4.16

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «limitatamente» con la seguente: «compreso».

4.17

CAVALLARO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI. Per le finalità di cui al comma 5-bis la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

4.18

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Consortium GARR", soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, promosso dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi univer-

sitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705».

4.0.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il finanziamento della ricerca svolta dai Politecnici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a favore dei Politecnici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 50.000.

b) voce Ministero della difesa:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

4.0.2

CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.3

CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio

1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 10 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 50.000;

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

b) voce Ministero degli affari esteri:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

4.0.6

ASCIUTTI, FAVARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasferimento di beni in favore di università o fondazioni di ricerca)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di università o fondazioni di ricerca non dà luogo, ai fini delle imposte su redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, in capo al cedente a titolo gratuito, non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'ente cessionario, nè è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».

Conseguentemente, alla Tabella B, «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2004: - 5 milioni di euro;

2005: - 5 milioni di euro;

2006: - 5 milioni di euro.

4.0.7

Nocco

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trasferimento di beni in favore di università o fondazioni di ricerca)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di università o fondazioni di ricerca non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, in capo al cedente a titolo gratuito, non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 5 milioni di euro;

2005: - 5 milioni di euro;

2006: - 5 milioni di euro.

4.0.8

Nocco

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contribuzioni private ad attività di ricerca)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle Università nonché di fondazioni di ricerca, per specifici programmi di ricerca, se autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del CEPR, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nel presente articolo e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

3. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

4. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono alla apposita voce di entrata del bilancio dello Stato, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per il finanziamento di attività di ricerca.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 10 milioni di euro;

2005: - 10 milioni di euro;

2006: - 10 milioni di euro.

4.0.9

ASCIUTTI, FAVARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contribuzioni private ad attività di ricerca)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle Università nonché di fondazioni di ricerca, per specifici programmi di ricerca, se autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del CEPR, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nel presente articolo e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

3. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

4. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono alla apposita voce di entrata del bilancio dello Stato, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per il finanziamento di attività di ricerca.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 10 milioni di euro;
2005: - 10 milioni di euro;
2006: - 10 milioni di euro.

4.0.10

ASCIUTTI, FAVARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

- 2004: - 10 milioni di euro;
 - 2005: - 10 milioni di euro;
 - 2006: - 10 milioni di euro.
-

4.0.11

Nocco

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

- 2004: - 10 milioni di euro;
 - 2005: - 10 milioni di euro;
 - 2006: - 10 milioni di euro.
-

4.0.12

ASCIUTTI, FAVARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione del 50 per cento dell'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia)

1. Al fine di aumentare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca si riduce del 50 per cento l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 5 milioni di euro;

2005: - 5 milioni di euro;

2006: - 5 milioni di euro.

4.0.13

Nocco

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione del 50 per cento dell'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia)

1. Al fine di aumentare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca si riduce del 50 per cento l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 5 milioni di euro;

2005: - 5 milioni di euro;

2006: - 5 milioni di euro.

4.0.14

BORDON, BUDIN, CADDEO, GIARETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

4.0.15

Nocco

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della norma che definisce la destinazione delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF)

1. All'articolo 2 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, dopo le parole: "... conservazione di beni culturali", inserire le seguenti: ", progetti di ricerca di alto valore scientifico nel campo del miglioramento della qualità della vita. A quest'ultima finalità va destinato almeno il 50 per cento delle risorse disponibili"».

4.0.16

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data del 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni di euro per il 2006».

4.0.17

VALLONE, GIARETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di banche dati territoriali)

1. Ai fini dello sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali devono, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali – ANCI, UPI e UNCEM –, fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini e imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma 1, e quelli degli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati ai fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni per la conoscenza dei cittadini e imprese e del territorio di cui all'ente locale ha competenza e per migliorare e promuov-

vere nuovi servizi che l'ente deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura o il collegamento deve avvenire senza oneri e deve essere attivata entro due mesi dalla richiesta.

5. Le modalità attuative sono disposte con decreto del ministro competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM».

4.0.18

IZZO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rinnovo dei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle amministrazioni pubbliche)

1. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche stipulati previo esperimento di procedure di selezione o di gara ad evidenza pubblica, in scadenza nel biennio 2004-2005, possono essere rinnovati, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto».

4.0.19

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da indentificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro

per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni per il 2006».

4.0.20 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

4.0.20

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

Art. 5.**5.19**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'assunzione del personale ex articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale a vario titolo utilizzato nelle scuole attraverso contratti di affidamento servizio ausiliari, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 dell'A.S. 2512 a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

5.20

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 9, dell'articolo 11, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente norma si provvede sopprimendo l'articolo 5 della presente legge.

5.1

DE ZULUETA, MARTONE, BONFIETTI, PIATTI, TONINI, TOIA, BEDIN, IOVENE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

5.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

5.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.5

DE ZULUETA, MARTONE, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, BEDIN, IOVENE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. 1. Per l'anno 2004 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze di commesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*».

5.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. 1. Il contributo relativo al fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2004».

5.18

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole da «di specializzazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di riconversione finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione, nonché corsi di specializzazione per le attività di sostegno a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali».

Conseguentemente all'articolo 5 A.S. 2512, sostituire le parole «1.200 milioni di» con l'altra: «6», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente, per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. Per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un Fondo speciale di 700 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il co-finanziamento di opere pubbliche inerenti il miglioramento della viabilità rurale esistente. Le quote di co-finanziamento saranno determinate con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sulle basi dell'importo complessivo dei progetti ammessi».

5.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, le parole «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un Fondo speciale di 700 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il co-finanziamento di opere pubbliche inerenti la realizzazione di percorsi destinati alla viabilità ciclabile urbana ed extraurbana».

5.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, Tabella C modificare la voce «Legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» nel modo seguente:

2004: + 50.000;
2005: + 50.000;
2006: + 50.000.

Conseguentemente ridurre, per l'anno 2004 l'importo previsto all'articolo 5 (fondo missioni internazionali) e rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 gli importi relativi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.

5.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.»

5.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2 Tabella C modificare la voce «Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" nel seguente modo:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente ridurre, per l'anno 2004 l'importo previsto all'articolo 5 (fondo missioni internazionali) e rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 gli importi relativi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.

5.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. Per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo speciale di 400 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il finanziamento delle spese sostenute per la redazione della progettazione preliminare di opere pubbliche inerenti il miglioramento della viabilità rurale esistente».

5.13

EUFEMI, IERVOLINO

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)».

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006, destinato all'incremento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

5.14

CICCANTI, LAURO

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)».

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 destinato all'incremento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi, svolte dal corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera».

5.15

BEDIN, TOIA, BAILO DOSSI, DATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.16

VITALI, CHIUSOLI, GASBARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono ricompresi nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte da Organismi non militari, non autorizzati allo scopo».

5.17

GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ricomprese nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte da Organismi non militari, autorizzati allo scopo».

5.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per sostenere il reclutamento di volontari nelle forze armate)

«1. Alle imprese che assumono con contratto di formazione e lavoro i giovani che abbiano terminato senza demerito la ferma prefissata contratta nelle Forze Armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali benefici sono prorogati di ulteriori 2 anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato.

2. Attraverso la vendita diretta agli utenti di parte consistente dell'attuale patrimonio alloggiativo in uso al Ministero della difesa, il cui ricavato è interamente utilizzato nella costruzione o nel reperimento di nuovi alloggi nonché per la ristrutturazione di caserme dove prestano servizio prevalentemente volontari in servizio permanente, si avvia un piano straordinario per alloggi residenziali da assegnare al personale, in misura non inferiore al 60 per cento ai volontari in servizio permanente, con carattere di continuità e con la possibilità di acquisirne nel tempo la proprietà attraverso il pagamento del loro costo di costruzione rivalutato nel tempo».

Conseguentemente alle disposizioni del comma 1, valutate in complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, all'articolo 54, Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;
2005: - 5.000;
2006: - 5.000.

5.0.2

BATTISTI, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "le Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; indi, al secondo periodo, dopo le parole: "accertato dalle regioni e dalle provincie autonome" aggiungere le seguenti: "dalle Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, dai comuni di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 6, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e le Città metropolitane";

c) al comma 7, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e le Città metropolitane"».

5.0.3.

FALOMI, MONTINO, DE ZULUETA, SALVI, GASBARRI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto pubblico locale)

1. È concesso al comune di Roma un contributo annuo di 5 milioni di euro finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze ridurre per gli anni 2004-2005 e 2006 gli importi della stessa entità».

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche di altre istituzioni finanziarie» (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, nonché dell'articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore GENTILE (*FI*) illustra il provvedimento, rilevando anzitutto che la direttiva 2001/65/CE reca due tipologie di disposizioni: in primo luogo, disciplina le nozioni di strumento finanziario derivato collegato a merci, nonché di valore equo degli strumenti finanziari; in secondo luogo, determina obblighi di informazione aggiuntiva in capo ai soggetti detentori di strumenti finanziari, da fornire nella nota integrativa del bilancio e nella relazione sulla gestione allegata al bilancio medesimo, relativamente al valore di iscrizione e alle politiche adottate per la gestione di tali titoli. Gli articoli 1 e 2 dello schema recepiscono i principi recati dalla direttiva in tema di criteri di valutazione di attività e passività finanziarie e, in particolare, di strumenti finanziari. Le norme che introducono ulteriori indicazioni da inserire nei documenti esplicativi del bilancio (articoli da 3 a 9 dello schema), recepiscono e attuano i principi della direttiva in materia di informative da inserire in bilancio, prescrivendo l'esposizione nella nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari deri-

vati, del valore equo e delle informazioni circa la loro entità e natura, mentre, per le immobilizzazioni finanziarie eventualmente iscritte a un valore superiore a quello equo, i motivi per cui il valore contabile non è stato svalutato. Per quanto concerne la relazione sulla gestione, i soggetti detentori sono tenuti a illustrare le politiche di gestione del rischio finanziario e l'esposizione a tale rischio, nelle sue potenziali manifestazioni.

Sottolinea quindi come l'articolo 2 dello schema, in tema di criteri di valutazione degli strumenti finanziari, presenti profili di particolare delicatezza. La direttiva in titolo prescrive l'adozione del metodo del valore equo, mutuato dal principio contabile internazionale IAS 39 («Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione»), secondo una formulazione che fa riferimento al criterio del valore di mercato, se affidabile, ovvero ai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, ove assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato, sempre che tali criteri conducano a un risultato attendibile.

Tale direttiva si inquadra nell'iniziale strategia della Commissione europea di trasposizione delle prescrizioni degli IAS (*International Accounting Standards*) nell'ordinamento comunitario mediante singole specifiche direttive. Tuttavia, ricorda che tale modalità di introduzione degli IAS nell'Unione Europea è stata successivamente abbandonata, alla luce della frequenza delle modifiche apportate agli IAS e della complessità del conseguente procedimento di revisione delle direttive contabili. Con il regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, è stata pertanto stabilita l'adozione di una procedura di omologazione (detta «procedura di comitatologia», il cui passaggio fondamentale è costituito dalla decisione della Commissione europea sull'applicabilità degli IAS nella Comunità), mediante la quale gli IAS elaborati divengono diritto comunitario di rango regolamentare e, pertanto, direttamente applicabile negli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, le società quotate saranno tenute a redigere i bilanci conformemente agli IAS per gli esercizi finanziari decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Rileva che nella relazione illustrativa allo schema viene sottolineato che, essendo il principio contabile oggetto della direttiva in titolo, lo IAS 39, in corso di modifica, la nuova formulazione del medesimo troverà diretta applicazione a partire dal 2005 e che, se si procedesse all'integrale recepimento della direttiva 2001/65 CE, le società interessate sarebbero tenute ad applicare nel bilancio 2004 regole di valutazione delle attività e passività finanziarie diverse da quelle che saranno tenute ad applicare a partire dal bilancio 2005, con negative conseguenze in termini di costi per le società e di difficoltà di lettura delle informazioni contabili da parte degli utilizzatori dei bilanci.

Menziona peraltro, in proposito, la recente adozione del regolamento CE n. 1725/2003 della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del quale sono adottati tutti gli IAS esistenti in data 14 settembre 2002, ecce-

zion fatta per lo IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative) e lo IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) e delle relative interpretazioni. Tale esclusione è stata stabilita a causa dell'importanza delle modifiche attualmente previste, che hanno indotto la Commissione a ritenere appropriato attendere il completamento del progetto di revisione. Rileva quindi che nella relazione illustrativa allo schema viene indicato che mantengono attualità e richiedono il relativo recepimento i principi della direttiva 2001/65/CE relativi all'informativa integrativa da inserire in bilancio, di cui agli articoli da 3 a 9 dello schema. Tuttavia, dal momento che anche lo IAS 32, che si riferisce proprio a tale materia, è in corso di modifica e non è ancora stato adottato dalla Commissione europea, ritiene che le medesime considerazioni formulate in merito allo IAS 39, che appaiono sconsigliare l'attuale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva in titolo per evitare il susseguirsi in tempi ravvicinati di normative contrastanti, possano valere anche in questo caso.

Alla luce del complesso e non inequivoco contesto normativo sopra delineato, il relatore reputa si rendano necessari chiarimenti da parte del Rappresentante del Governo circa gli intendimenti dell'Esecutivo, tenuto anche conto delle osservazioni che la 14^a Commissione permanente è chiamata a esprimere.

Il sottosegretario CONTENTO, accogliendo l'invito del relatore, conferma che il Governo è impegnato ad approfondire gli aspetti problematici sottesi al provvedimento e che quanto prima verranno forniti i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dà lettura della proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) si dichiara parzialmente soddisfatto del contenuto della proposta di parere testé illustrata, preannunciando su di essa il voto di astensione della propria parte politica. Rileva infatti come il relatore non abbia fatto riferimento a due aspetti che egli giudica estremamente rilevanti. In primo luogo, sottolinea la necessità di inserire un'osservazione concernente l'eccessiva genericità della formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) dello schema

– che prevede la possibilità di affidamento ad operatori esterni, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), delle attività gestionali relative a taluni giochi –, ritenendo che un eventuale rilevante ricorso allo strumento dell'esternalizzazione debba essere valutato alla luce delle professionalità presenti nell'AAMS e che possa anche avere ripercussioni sulla adeguatezza dell'attuale organico dell'AAMS. In secondo luogo, evidenzia la discrasia esistente tra l'inclusione nella composizione del Comitato generale per i giochi di un rappresentante dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e quanto disposto dall'articolo 8, comma 12 del decreto-legge n. 147 del 2003, che fa invece riferimento alla partecipazione di un esponente nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

Dopo aver espresso apprezzamento per quanto riferito dal rappresentante del Governo, in sede di replica, relativamente alla revisione della prevista vigilanza sull'Ente tabacchi italiani (ETI), dichiara la disponibilità a mutare orientamento di voto nel caso di accoglimento da parte del relatore dei rilievi appena formulati.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), dopo aver espresso apprezzamento per l'operato del relatore, si associa alle considerazioni del senatore Brunale relative alla genericità della formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) dello schema, sottolineando come l'ampia previsione del ricorso all'esternalizzazione della gestione di taluni giochi mal si concili con la nuova articolazione dell'AAMS in quattro direzioni generali, in luogo delle attuali tre.

Il sottosegretario CONTENTO sottolinea come, in relazione alle osservazioni formulate dal senatore Brunale relativamente all'articolo 8, comma 12 del decreto-legge n. 147 del 2003, la proposta di parere del relatore già includa una esplicita menzione di tale problematica. Conferma quindi la necessità di rimodulare la prevista vigilanza sull'ETI e, con riferimento al tenore dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*) dello schema, chiede al senatore Brunale di specificare ulteriormente la sua osservazione.

Anche il RELATORE ritiene che le osservazioni di coordinamento, contenute nel parere della 1^a Commissione, recepiscano i rilievi del senatore Brunale.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) propone al relatore di inserire al punto 2 della bozza di parere un invito al Governo «a valutare la portata della disposizione recata dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*) per tener conto delle reali esigenze di ricorrere all'affidamento esterno di alcune attività, anche in relazione alle qualificazioni e alle esigenze funzionali dell'AAMS».

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il relatore EUFEMI (UDC) dichiara di accogliere tale osservazione.

Il senatore BRUNALE (DS-U) preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere.

Preannunciano il voto favorevole i senatori CASTELLANI (Mar-DL-U), LABELLARTE (Misto-SDI), SALERNO (AN), CANTONI (FI) e GIRFATTI (FI).

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, all'unanimità si dà mandato al relatore a redigere un parere favorevole, nei termini risultanti dalla proposta di parere, con le modifiche accolte dal relatore.

SCONVOCAZIONE DEL SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 279

«La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di regolamento recante organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si segnala l'opportunità, accogliendo il rilievo formulato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 14 luglio 2003, di esplicitare all'articolo 2, comma 1, che il Direttore generale è titolare non solo di un potere generale, ma anche di vigilanza su tutti i servizi dell'Amministrazione;

2. sull'adeguamento degli organici complessivi, si condivide la sollecitazione ad incrementare l'organico, con una forte riqualificazione, anche territoriale, soprattutto nell'area funzione C di più elevata professionalità, nel rispetto di vincoli e delle compatibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, utilizzando personale delle strutture (Agenzia delle entrate, Coni) le cui competenze sono state trasferite all'Amministrazione dei monopoli;

3. semplificare e ridurre il numero degli organi collegiali consultivi;

4. ove non si ritenesse di ridurre il numero degli organi collegiali e conseguentemente di prevedere una più corale gestione dell'Amministrazione dei monopoli, si segnala l'opportunità di prevedere:

a) la presenza di un Ufficiale del Corpo della Guardia di finanza non inferiore nel grado a Colonnello nella Commissione per la trasparenza; la presenza di un Ufficiale generale del Corpo della Guardia di Finanza nella Consulta tecnica nazionale dei giochi, anche ai fini delle attività di contrasto del gioco clandestino;

b) la presenza di rappresentanti di categorie dei concessionari dei giochi e delle scommesse ai fini delle attività propositive sulla gestione dei giochi e delle scommesse.

La Commissione rileva infine la necessità di chiarire la portata delle disposizioni di cui all'articolo 8 (abrogazioni e disposizioni finali) soprattutto in relazione alle norme recate rispettivamente dal comma 12 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003, in tema di Comitato generale per i giochi, nonché dal comma 1 lettera g) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 173 del 2003, relativo alle attribuzioni della Commissione per la trasparenza dei giochi».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

242^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BEVILACQUA*La seduta inizia alle ore 15,10.**AFFARE ASSEGNATO***Questioni afferenti il sistema universitario italiano**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale giudica senz'altro valido ed attuale l'oggetto dell'affare assegnato, come mostra l'interesse anche da parte dell'opinione pubblica per i problemi dell'università. Inoltre esso è strettamente connesso con l'obiettivo delineato nella conferenza di Lisbona del 2000 di rendere l'Europa un'economia competitiva e dinamica basata sulla conoscenza entro il 2010.

Ella rileva altresì che, come testimoniano le argomentazioni emerse nel corso del dibattito, nella Commissione vi è piena consapevolezza che l'integrazione del sistema universitario in Europa rappresenta senz'altro la principale sfida cui è chiamata l'Italia.

Nel domandarsi quante università italiane saranno in effetti presenti in futuro nel sistema europeo, ella avverte poi che il declino del settore universitario è destinato a condurre al declino del Paese e sollecita anzitutto a superare i principali problemi che affliggono l'università italiana quali gli squilibri territoriali, i ritardi, le autoreferenzialità e l'inadeguato sistema di *governance*.

Alcune possibili soluzioni, prosegue l'oratrice, sono peraltro emerse nella prima relazione annuale della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sullo stato dell'università italiana, nonché nel corso della seconda giornata dedicata alla ricerca, promossa dalla Confindustria.

Di contro, ella stigmatizza che il Governo sin dall'inizio della legislatura ha adottato un approccio volto a mettere in discussione la riforma del

sistema universitario adottata dal precedente Governo di centro-sinistra, nonché a ridurre drasticamente le risorse finanziarie destinate al medesimo settore. Oltretutto, ella rileva che il Governo ha attuato una politica di stampo neodirigista, centralizzatrice e discrezionale nei confronti dell'università e ha ridotto significativamente gli investimenti nel settore dell'università e della ricerca. Al riguardo ella lamenta l'insoddisfacente ammontare delle risorse pubbliche destinate agli investimenti in ricerca, pari allo 0,8 per cento del PIL, a fronte dell'obiettivo stabilito dall'Unione europea del 3 per cento. Inoltre, ella dà conto delle stime dell'OCSE relative alla spesa statale *pro capite* per studente, che risulta inferiore di oltre il 30 per cento rispetto alla media europea.

Inoltre, ella prende atto con favore della sempre maggiore consapevolezza, anche nell'opinione pubblica, che occorrono certezze, maggior dinamismo, efficaci meccanismi responsabilizzanti, nonché rilevanti investimenti nel settore della ricerca.

Ritiene altresì che la consapevolezza, confermata nel corso del dibattito, sull'importanza strategica dell'università per lo sviluppo del nostro Paese debba condurre, come conclusione dell'esame dell'affare assegnato, a definire un impegno concreto e condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, almeno in merito alla definizione delle priorità e delle scelte possibili.

A titolo esemplificativo ella ritiene che si possa giungere ad un'intesa comune sull'opportunità di una sempre maggiore integrazione europea ed internazionale dell'università italiana, sulla centralità del rapporto tra l'università e il sistema della formazione, sulla rilevanza della ricerca e della didattica, nonché sul rispetto del principio dell'autonomia. Quest'ultimo in particolare è strettamente connesso alla definizione della domanda formativa, al tema della mobilità degli studenti, nonché alle questioni della *governance*, della responsabilità e della valutazione.

Il senatore GABURRO (*UDC*) richiama anzitutto la prima relazione sullo stato dell'università italiana recentemente presentata dalla CRUI, che offre una seria analisi del sistema universitario, con le sue luci e le sue ombre.

Invita poi a considerare che il finanziamento del sistema universitario non è un lusso che un Paese può scegliere se permettersi o meno, ma al contrario è il più importante investimento per il suo futuro.

L'università italiana è del resto interessata da un processo di riforma che ha messo in moto un ripensamento dei suoi compiti, dell'articolazione dei suoi ambiti disciplinari, dei suoi percorsi didattici e dei suoi rapporti con le altre istituzioni.

Ne scaturiscono sfide innovative e prospettive di rinnovamento di grande portata.

Da un lato, l'epoca contemporanea sembra infatti dominata da una prospettiva tecnicistica che propone modelli di sviluppo e di lavoro improntati all'ottica dell'avere, del produrre e dell'accumulare, che tendono a limitare il campo della scienza al calcolo ottimale dei mezzi, senza la

determinazione critica dei fini. Ne deriva quindi uno sviluppo scientifico senz'altro straordinario, esposto tuttavia alla tentazione di trascurare le dimensioni dell'etico, del bello e dello spirituale.

Dall'altro lato, si diffonde una marcata sfiducia nella capacità della ragione umana di raggiungere solide certezze in ordine al vero e al bene.

Non è tuttavia scomparsa la razionalità che si interroga sui fini, sui valori e sulla qualità.

La riforma dell'università non può e non deve quindi ignorare il servizio all'uomo come persona da un lato e la ricerca della verità dall'altro. La logica dell'efficienza, cui spesso ci si richiama come principio guida della riorganizzazione del sistema universitario, pur apprezzabile e necessaria, non può invece costituire il riferimento principale della riforma. Al primo posto devono rimanere l'istanza educativa e la risposta alla domanda di formazione, così come occorre riaffermare la rilevanza sociale dell'università.

Grazie all'autonomia, l'università deve potersi rinnovare come luogo privilegiato di elaborazione di un sapere critico e di una ricerca libera da condizionamenti politici ed economici, ma chiara e decisa nella funzione sociale che è chiamata ad esercitare.

Nell'ambito di un quadro giuridico capace di garantire il controllo e la partecipazione più diretta dei soggetti coinvolti, occorre dare spazio ad una progettualità che orienti le risorse e costruisca intese con altri soggetti.

Il senatore Gaburro giudica indi incoraggiante, in questa prospettiva, l'accresciuta consapevolezza del legame fra ambito scientifico e ambito etico in una prospettiva di impegno intellettuale capace di significati oltre che di procedure.

Si sofferma poi sulla delicata funzione svolta dai docenti, di cui auspica un più ampio riconoscimento. Nel contesto delle riforme che incidono sulla qualità dell'università e quindi sul futuro dei giovani, molto dipende infatti dai docenti, dalla loro disponibilità, dalla loro dedizione personale. Sollecita pertanto efficaci incentivi volti a valorizzare lo sforzo di coloro che svolgono tale insostituibile funzione con senso del dovere e dedizione.

Nell'evoluzione in atto, risulta peraltro spesso in difficoltà il rapporto fra ricerca e didattica. Esprime pertanto l'auspicio che l'università rinsaldi tale rapporto, difficile ma essenziale, ricollocandolo creativamente nel quadro delle esigenze poste dalla nuova domanda formativa e dai nuovi modelli di istruzione superiore. Del resto, non è possibile per un educatore comunicare un contenuto senza desiderare di comunicare anche il metodo, avviando i discenti in un percorso di conoscenza critica, di motivazioni profonde e di convincimento personale. L'università stessa è nata con questa dinamica, come comunità di uomini che condividono con il maestro non solo la scienza e i suoi contenuti ma anche un cammino di crescita umana.

Se ai docenti è richiesto un forte impegno educativo, agli studenti è parallelamente richiesto un forte impegno per una formazione integrale della propria personalità. Il periodo formativo che trascorrono all'univer-

sità è infatti tanto più fecondo quanto più essi sanno entrare in collaborazione e dialogo con i propri docenti.

L'università non può dunque non sentirsi impegnata a favorire la scoperta e l'approfondimento di una motivazione personale al sapere: compito non facile, anche perché alla frammentazione del sapere corrisponde spesso una condizione di diffusa dispersione psicologia dei giovani, che rende più problematica la maturazione dell'identità della persona.

Auspica pertanto che il rinnovamento dell'università consenta di offrire agli studenti le risorse umane e strumentali indispensabili per la loro valorizzazione personale e incoraggi la loro presenza ben più di quanto sia stato fatto finora, favorendo il loro concreto contributo alla gestione degli spazi didattici e delle iniziative culturali, oltre alla loro partecipazione alle attività di ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

262^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 30 ottobre 2003 alle ore 9, in sede consultiva su atti del Governo, per l'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

186^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AGONI (*LP*) rileva che il provvedimento in titolo reca il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità e pone le basi per il futuro quadro comunitario in materia, incrementando l'apporto delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno.

Per quanto di competenza della Commissione – osserva il relatore – assumono particolare rilievo gli articoli 4, 7, 8 e 16. In particolare, l'articolo 4 detta disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, prevedendo la nomina – con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – di una Commissione di esperti, composta da un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Dicastero agricolo, da un membro per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, delle attività produttive, dell'interno, dei beni e delle attività culturali, nonché da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.

Precisa che alla Commissione di esperti viene conferito l'incarico di predisporre entro un anno una relazione su numerosi aspetti, tra i quali in

particolare la indicazione dei distretti produttivi nei quali vengono prodotti rifiuti e residui della lavorazione del legno, insieme alle condizioni e alle modalità per lo sfruttamento energetico di detti rifiuti e residui. Osserva che lo schema in esame prevede che tale relazione indichi gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree agricole e forestali da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas ad effetto serra e che, tenuto conto della relazione medesima, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e con gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotterà uno o più decreti per definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

L'articolo 7 – osserva il relatore – reca disposizioni specifiche per gli impianti ibridi, per tali intendendosi quegli impianti che utilizzano anche fonti di energia convenzionali, mentre l'articolo 8, sulla scorta della circolare del Ministro delle attività produttive del febbraio 2003, che ha definito gli obiettivi nazionali in tema di ripartizione, prevede che la Conferenza Stato-Regioni possa provvedere alla ripartizione degli obiettivi tra le varie realtà regionali.

Precisa inoltre che l'articolo 16, finalizzato ad impedire il cumulo tra incentivi diversi alle fonti rinnovabili, stabilisce che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti, che abbia ottenuto i certificati verdi, non può ottenere anche i titoli di efficienza energetica introdotti con i decreti ministeriali attuativi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 79 del 1999 e 164 del 2000, mentre l'articolo 17 prevede, tra l'altro, talune disposizioni di dettaglio in ordine al regime dei certificati verdi, i quali possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità di impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili provenienti esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di incentivazione di tali fonti comparabili a quelli nazionali. Fa osservare che la norma fissa il periodo di riconoscimento dei certificati verdi in otto anni, con possibilità di ulteriori incrementi per quanto concerne l'energia prodotta da impianti non ibridi alimentati da biomassa e da rifiuti, ricordando che già nel decreto-legge n. 68 del 2002 (convertito nella legge n. 118 del 2002), si prevede – all'articolo 1, comma 5 – che le farine animali impiegate per la produzione di energia elettrica debbano essere considerate a tutti gli effetti delle fonti rinnovabili, per la cui utilizzazione si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi.

Osserva infine che la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento delle biomasse ha assunto un particolare rilievo nelle scelte di politica energetica, sia per i profili strettamente produttivi, che in un'ottica di smaltimento dei rifiuti economicamente efficiente. Tale rilievo appare, a suo avviso, confermato dal fatto che il disegno di legge di riordino del settore energetico, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato, dedica l'intero articolo 33 alla disciplina degli impianti inte-

grati di produzione e incenerimento di farine animali, stabilendo che dalla eventuale data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, che utilizzano farine animali per la produzione di energia elettrica in combustione, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo del decreto ministeriale 11 novembre 1999. Ricorda, peraltro, che il medesimo articolo 33 dell'A.S. 2421, precisa successivamente che la produzione di energia elettrica da combustione di farine animali di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ritiene che lo schema di decreto in titolo non recepisca in modo soddisfacente la direttiva europea, conformandosi invece alle scelte di politica energetica del Governo, sempre più orientate verso una progressiva marginalizzazione delle fonti rinnovabili e incentrate su una politica di costruzione di nuove centrali di tipo convenzionale, come il cosiddetto decreto anti-*black-out* ha dimostrato. Tale politica, a suo avviso, si pone manifestamente in contrasto con i principi emersi dal Protocollo di Kyoto.

Esprime un convinto dissenso da parte del suo Gruppo nei confronti di quanto disposto dall'articolo 15 del provvedimento in titolo, che annovera tra la produzione di energia da fonti rinnovabili anche il trattamento della frazione non biodegradabile dei rifiuti. Si tratta, a suo avviso, di un'interpretazione assai discutibile, che inserisce oltretutto una disposizione che la direttiva europea non contempla. Rileva inoltre che l'articolo 15 potrebbe determinare delicati problemi di carattere ambientale in quanto consentirebbe la localizzazione degli impianti con procedure agevolate anche in aree agricole protette.

Sottolinea la necessità di incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso apposite forme di incentivazione economica, lamentando, al riguardo, il fatto che lo schema di decreto legislativo faccia riferimento in più di un'occasione ad incentivi senza oneri per il bilancio dello Stato.

Sarebbe opportuno, a suo avviso, che la Commissione formulasse un parere nel quale si richiede la cancellazione dell'intero articolo 15.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) ritiene che lo schema in esame possa essere sostanzialmente condiviso, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 15.

Ricorda inoltre come già da tempo fosse avvertita la necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la normativa europea in materia di fonti rinnovabili, anche al fine di favorire la competitività del sistema paese e l'afflusso di capitali non esclusivamente statali alla produzione di energia facendo osservare, per converso, come l'Italia sia attualmente costretta ad

importare la tecnologia in materia energetica da numerosi paesi – in particolare dalla Danimarca – sottolineando la necessità di prevedere adeguate forme di incentivo al fine di colmare un ritardo ormai non più sostenibile.

Ritiene inoltre infondate le opinioni di chi sostiene la non convenienza della produzione di energia da fonti alternative, sottolineando la necessità di favorire il più ampio ricorso a tutte le forme di produzione da fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti eolici e fotovoltaici, che in regioni come la Sardegna hanno già ottenuto risultati confortanti. Una politica energetica basata sull'incremento delle fonti alternative potrebbe portare, nel lungo periodo, ad un sensibile accrescimento del loro ruolo, fino a raggiungere percentuali di assoluto interesse.

Osserva inoltre come la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle biomasse possa essere considerata attualmente solo sul piano teorico, in quanto si tratta di una forma di produzione a tutt'oggi di scarsa consistenza.

Preannuncia, infine, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, ad eccezione delle disposizioni contenute all'articolo 15.

Il senatore RUVOLO (*UDC*), nel preannunciare il voto favorevole da parte del suo Gruppo, sottolinea come il tema dell'energia da fonti rinnovabili acquisti una rinnovata importanza, specialmente a seguito delle complesse vicende del *black-out* verificatosi il 27 settembre scorso.

Sottolinea inoltre l'opportunità che il Governo, prima di adottare concretamente i provvedimenti di attuazione dello schema di decreto legislativo, svolga preventive campagne di informazione, affinché l'opinione pubblica non risulti influenzata da previsioni allarmistiche e prive di fondamento.

Il presidente PICCIONI rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese con decreto ministeriale 30 maggio 2003 (n. 285)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DELL'ELCE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta di ieri, precisa che lo schema di decreto in esame consiste soltanto in una modifica che incrementa le risorse destinate allo sviluppo delle attività di commercio elettrico, che sono attività pur sempre svolte nell'ambito del settore del turismo e del commercio. Dette attività non troverebbero tuttavia sufficiente copertura finanziaria in ordine agli incentivi richiesti, considerato l'elevato numero di domande pervenute al Ministero delle attività produttive. Sottolinea quindi che l'*e-commerce* ha ormai assunto un'importanza notevole per lo sviluppo dell'economia in generale e per le attività turistiche e commerciali in particolare. Per questo si è posto il problema della variazione tecnica in esame, nell'ambito del contesto in generale degli incentivi del settore. Si tratta, anche, di cogliere l'opportunità di dare risposta concreta e immediata ai progetti presentati. D'altronde, non si determina nessun danno per alcuna azienda, poiché proprio in questi giorni sono in pubblicazione i bandi relativi al commercio e turismo, estranei quindi alla modifica proposta e

quelli nuovi verranno pubblicati solo il prossimo anno, quando, oltretutto, non è neppure escluso che si possano reperire nuove risorse da assegnare al cofinanziamento di programmi regionali a favore del commercio e dei sistemi turistici locali.

Il relatore SAMBIN (*FI*) propone di formulare parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*) dichiara il proprio voto di astensione. A suo giudizio è corretta la riallocazione delle risorse in un settore sicuramente importante come quello del commercio elettronico. Occorre, tuttavia, tener conto delle esigenze complessive del commercio e del turismo adeguando i relativi stanziamenti.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) considera opportuna la finalizzazione delle risorse a favore del commercio elettronico e prende atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo. Ritiene, comunque, che si debba prestare maggiore attenzione al complesso delle attività riferibili al commercio e al turismo, verso cui è necessario indirizzare più congrui incentivi finanziari.

La Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

201^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il senatore **BATTAFARANO (DS-U)** prende la parola rilevando che, a suo avviso, il disegno di legge n. 2058 non può essere considerato un disegno di legge collegato, in quanto non è indicato come tale nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella successiva Nota integrativa, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. Pertanto, ad esso dovrebbe essere applicato il divieto di iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, per tutto il periodo della sessione di bilancio, previsto dal comma 10 dell'articolo 126 del Regolamento del Senato.

Il **PRESIDENTE** fa presente al senatore Battafarano che tale questione ha costituito l'oggetto di uno specifico quesito posto dalla Presi-

denza della Commissione al Presidente del Senato. Il presidente Pera ha risposto con una lettera, in data 14 ottobre, nella quale ha precisato, anche sulla base dei precedenti, che il disegno di legge in questione, già individuato come disegno di legge collegato in relazione alle manovre di finanza pubblica del 2001 e del 2002, deve essere considerato come provvedimento collegato anche in relazione alla sessione di bilancio in corso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato.

Dà quindi la parola al ministro Maroni, ringraziandolo per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito a prendere parte alla seduta odierna.

Il ministro MARONI annuncia preliminarmente che seguirà di persona l'intero *iter* del disegno di legge di delega al Governo per la riforma previdenziale. Ricorda poi che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato alcune proposte di modifica ed integrazione del disegno di legge n. 2058, proposte delle quali egli intende dare conto nella seduta odierna, e che si sostanziano in un emendamento volto ad articolare e specificare ulteriormente i principi enunciati nel testo del citato disegno di legge n. 2058, già licenziato dalla Camera dei deputati.

L'emendamento si compone di tre articoli aggiuntivi e di una serie di modifiche e integrazioni, riferite in particolare al comma 2 dell'articolo 1, che reca i principi e i criteri direttivi della delega.

Il primo articolo aggiuntivo riguarda la certificazione del diritto al conseguimento della pensione: secondo tale norma, il lavoratore che abbia maturato al 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della nuova legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Viene così ad essere ulteriormente specificato un principio già presente nel disegno di legge n. 2058, nel quale, però, la certificazione ha carattere amministrativo: il Governo propone ora che l'intervenuta certificazione comporti la maturazione di un vero e proprio diritto soggettivo, in capo al lavoratore, ad ottenere la prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti predetti e indipendentemente dalle modificazioni normative successivamente intervenute. Anche in relazione a tale innovazione, nel decreto-legge n. 269, attualmente in corso di conversione al Senato, sono state introdotte disposizioni volte a potenziare le capacità dell'INPS di monitorare la situazione previdenziale di ogni lavoratore.

Un successivo articolo 1-*ter* – prosegue il Ministro – stabilisce l'obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento. In particolare, al comma 1 si prevede che per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive di essa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'accesso al trattamento pensioni-

stico di anzianità, in presenza di un requisito di età inferiore al limite stabilito per il pensionamento di vecchiaia, sia subordinato al possesso di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. Alla stessa data, per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, l'età minima di pensionamento è elevata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. La possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente è conservata, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, soltanto nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione dell'intero trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Entro la fine del 2015, il Governo procede ad una verifica dei risultati della sperimentazione, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Lo stesso articolo 1-ter reca poi un secondo comma nel quale si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati, di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge n. 335 del 1995, nonché agli altri regimi e gestioni pensionistiche che contemplino requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. I decreti legislativi dovranno essere adottati d'intesa con le parti sociali, sulla base di principi e criteri direttivi riguardanti l'esigenza di tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività; l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, definendo queste ultime di intesa con le parti sociali e, infine, il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

Con il comma 3 dell'articolo 1-ter si conferisce alle parti sociali la potestà di modificare radicalmente il quadro normativo decorrente dal 2008, relativo ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici, anche successivamente all'approvazione del disegno di legge n. 2058. A tal fine, viene previsto che il Governo possa emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione ad eventuali proposte delle parti sociali medesime, volte, appunto, ad indicare soluzioni alternative rispetto a quelle contemplate al comma 1, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, il primo dei quali pone il vincolo di assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalla elevazione del limite di età come previsto dal predetto comma 1. Ulteriori principi di delega riguardano poi l'armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23 della citata legge n. 335 nonché degli altri regimi e gestioni previdenziali che contemplino requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività; l'introduzione di agevolazioni a favore delle categorie che svolgono attività usuranti e a favore delle lavoratrici madri, in entrambi i casi di intesa con le parti sociali, e la conferma dell'accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti cosiddetti «precoci», a quaranta anni di anzianità contributiva.

Anche con l'articolo 1-*quater*, recante la disciplina degli incentivi al posticipo del pensionamento, viene articolato ed ulteriormente rafforzato un principio già presente nel disegno di legge n. 2058 riguardante la volontarietà della scelta del lavoratore, che viene ora del tutto svincolata dal consenso del datore di lavoro. Per questo aspetto, occorre peraltro ricordare che già la Camera dei deputati aveva soppresso il principio della no-vazione – introdotto con la legge finanziaria del 2001 – in base al quale gli incentivi potevano essere concessi solo previa risoluzione del rapporto di lavoro e stipula di un nuovo contratto. L'emendamento del Governo contempla un incentivo molto più consistente, che viene concesso ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturati i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, nella misura del cento per cento dei contributi al netto dell'imposizione fiscale. Va altresì richiamata l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 1-*quater*, che introduce una procedura di verifica dei risultati del sistema di incentivazione, basato anche sui dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

L'emendamento provvede poi a riformulare la lettera *p*) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2058, prevedendo che le disposizioni relative agli incentivi si applichino anche ai dipendenti pubblici, con le necessarie armonizzazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenuto conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza della pubblica amministrazione.

Un altro elemento rilevante dell'emendamento governativo – prosegue il Ministro – riguarda l'introduzione, all'articolo 1 del disegno di legge n. 2058, di alcuni ulteriori principi di delega, riguardanti l'introduzione di un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici; l'eliminazione delle sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, eguali trattamenti pensionistici, e la previsione di benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi della legislazione vigente, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale ultimo principio, peraltro, concretizza un impegno a suo tempo assunto dal Governo, nel corso della trattazione del provvedimento alla Camera dei deputati.

Le altre parti dell'emendamento, conclude il Ministro, hanno carattere di mero coordinamento rispetto al disegno di legge n. 2058.

Rispondendo poi a quesiti postigli dal senatore BATTAFARANO (*DS-U*) e dalla senatrice PILONI (*DS-U*), il MINISTRO precisa che le possibili modifiche al regime di accesso al pensionamento adottate in base ad eventuali proposte delle parti sociali si riferiscono comunque al periodo che decorre dal 1° gennaio 2008, senza peraltro escludere la possibilità che l'elevazione del limite di età possa essere attuata in modo graduale.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sua esposizione e per l'annunciata disponibilità a seguire di persona l'*iter* del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale. Ritiene altresì che l'esposizione del Ministro abbia sollevato interrogativi ai quali è possibile dare risposta solo in parte nell'odierna seduta, stante l'anticipazione alle ore 15.30 dell'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea. È pertanto opportuno prevedere che la discussione possa proseguire, alla presenza del Ministro, in una seduta che potrà essere convocata la prossima settimana.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che l'emendamento governativo limita ai lavoratori privati l'erogazione degli incentivi al posticipo del pensionamento. Nella sua esposizione, il Ministro ha dato conto anche delle modalità con cui si prevede di estendere tali incentivi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tramite un principio di delega. Tuttavia, poiché i relativi oneri graverebbero sul bilancio dello Stato, occorrerebbe capire se il Governo ha previsto, per tale finalità, lo stanziamento di risorse adeguate e prevedibilmente cospicue, dato il numero elevato dei potenziali interessati. Non si può non rilevare con sconcerto che un provvedimento presentato da autorevoli esponenti dell'Esecutivo come indispensabile completamento della manovra di finanza pubblica per il 2004, ai fini del contenimento della spesa, contempla in realtà misure gravemente onerose per il bilancio statale.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) chiede al Ministro di conoscere il numero dei lavoratori che hanno usufruito delle misure di incentivazione all'occupazione dei lavoratori anziani previste dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quali iniziative siano state adottate dagli enti previdenziali per l'attuazione di tale disposizione.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver manifestato il suo apprezzamento per la decisione del Ministro di seguire personalmente l'*iter* parlamentare del disegno di legge di riforma previdenziale, esprime forti perplessità sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 1-*ter*, con il quale si conferisce al Governo una delega il cui esercizio è condizionato alla sussistenza di proposte delle parti sociali e vincolato da criteri e principi direttivi scarsamente flessibili. In particolare, ritiene ambiguo il principio di delega formulato alla lettera *d*) del predetto comma 3, e sottolinea la necessità di non incidere in negativo sui diritti previdenziali dei lavoratori cosiddetti «precoci».

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) ritiene necessario un approfondimento della riflessione sulla qualificazione del disegno di legge n. 2058 come disegno di legge collegato. A tale proposito, fa presente che il Ministro dell'economia, nell'Aula del Senato, ha recentemente sottolineato il carattere politico e non tecnico del collegamento tra la manovra di finanza pubblica per il 2004 e le proposte del Governo in materia di riordino del sistema previdenziale, anche rispondendo alle sollecitazioni rivolte dai Gruppi

politici dell'opposizione, in relazione all'esigenza di conoscere tempestivamente l'emendamento al disegno di legge n. 2058, al momento non ancora reso noto, malgrado la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri fosse già intervenuta da tempo. A suo avviso, la lettera del Presidente del Senato, alla quale ha fatto riferimento il presidente Zanoletti, interviene su una materia molto delicata, offrendo una lettura delle disposizioni regolamentari che appare eccessivamente condizionata da effimere considerazioni di convenienza politica.

Per quanto riguarda l'esposizione del Ministro, occorrerebbe poi precisare che fino al 31 dicembre 2007 l'accesso ai trattamenti di anzianità dovrebbe comportare il calcolo della pensione maturata secondo il principio del *pro rata*, come previsto dalla legislazione vigente, mentre dopo il 2008 l'accesso ai trattamenti di anzianità dovrebbe avere luogo soltanto a seguito dell'opzione per la liquidazione dell'intero trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Rispondendo a tale ultimo quesito, il MINISTRO precisa che al lavoratore che maturi i requisiti di accesso ai trattamenti di anzianità entro il 31 dicembre 2007, si applicano, per il calcolo della pensione, le regole previste dalla legge n. 335 del 1995, anche in assenza della certificazione di cui all'articolo 1-*bis*. Chi matura i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti di anzianità dopo il 1° gennaio 2008 può accedere al medesimo trattamento a condizione che il sistema contributivo venga applicato su tutto l'arco della vita lavorativa.

Il senatore TOFANI (*AN*) sottolinea la rilevanza dell'atteggiamento di apertura manifestato dal Governo con la disponibilità a ridiscutere il regime pensionistico successivo al 1° gennaio 2008, ove vengano presentate dalle parti sociali proposte, anche alternative a quelle dell'Esecutivo, che facciano però salvi gli obiettivi di finanza pubblica che la riforma intende conseguire. Per il resto, occorre tenere presente che la riflessione e l'elaborazione della Commissione ha sostanzialmente per oggetto gli effetti e le conseguenze della riforma già in essere, introdotta come la legge n. 335 del 1995.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) conviene con le osservazioni del senatore Tofani, relativamente agli effetti della riforma del 1995 che, tra l'altro, comportando una riduzione dei trattamenti pubblici, ripropongono l'attualità delle problematiche relative alla previdenza complementare. Su tale punto, peraltro, l'emendamento illustrato dal Ministro non introduce novità rispetto al testo del disegno di legge n. 2058, così come non è stato introdotto il preannunciato principio del silenzio assenso circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, che, pure, avrebbe potuto concorrere a risolvere il problema delle modalità con cui incanalare verso i fondi pensione le forme di retribuzione differita. Nella delega non è poi chiaro a quali fondi sia destinato il TFR conferito in forma tacita, in particolare per quanto concerne una possibile confluenza nei fondi regionali.

In conclusione, il senatore Peterlini sottolinea l'esigenza di rafforzare le garanzie circa i livelli di remunerazione dei fondi come fattore incentivante della partecipazione dei lavoratori, e si riserva di formulare specifiche proposte in materia.

Il MINISTRO ricorda che il numero 2 della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2058 indica, tra i principi di delega, l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti su base negoziale. D'altra parte, il Governo e il Parlamento non possono obbligare il lavoratore a versare il proprio TFR ai fondi ai quali ha fatto riferimento il senatore Peterlini, poiché questi ultimi non hanno carattere esclusivamente pubblico, ma contemplano una partecipazione della regione e di altri enti locali al fianco di soggetti privati. Il Governo, peraltro, non ha inteso introdurre nell'emendamento testé illustrato disposizioni relative alla destinazione del TFR e alla decontribuzione: si tratta di problemi tuttora aperti, per i quali occorre fare riferimento al testo del disegno di legge n. 2058.

Rispondendo ad altri quesiti, il Ministro osserva che l'estensione degli incentivi ai dipendenti pubblici comporta di certo un aumento della spesa e, proprio per questo motivo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* è subordinata al confronto con le parti sociali e con gli altri soggetti già ricordati. Per quanto riguarda la garanzia delle posizioni giuridiche dei lavoratori cosiddetti «precoci», occorre tenere presente che proprio ad essi fa riferimento, in termini di garanzia delle posizioni soggettive, il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1-*ter*.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana, per consentire al Ministro di rispondere alle richieste di chiarimento alle quali non è stato possibile rispondere nella seduta odierna e agli altri quesiti che i senatori non intervenuti intendono porre. Considerata la rilevanza delle proposte contenute nell'emendamento illustrato nella seduta odierna, ritiene altresì opportuno che su di esse si svolga un ciclo di audizioni informali, presso l'Ufficio di Presidenza, a partire dalla prossima settimana, secondo il calendario che, ove la Commissione convenga con le sue proposte, si riserva di predisporre, prevedendo comunque di ascoltare i soggetti già convocati, tra la fine di marzo e il principio di aprile, sul disegno di legge n. 2058.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**Art. 1.****1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 1-bis.***(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)*

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.

Art. 1-ter.*(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)*

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme

sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, d'intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese ad indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle stesse d'intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a 40 anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d'intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 1-*quater*.

(Incentivi al posticipo del pensionamento)

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a

quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente: "*i-bis*. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;"

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogata.

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

"q-bis) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massimale non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

q-ter) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

q-quater) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale";

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
 - 2) all'articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);
 - 3) all'articolo 1, comma 2, lettera c), *sostituire le parole*: "con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b)" *con le seguenti*: "con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1-*quater*";
 - 4) all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) *con la seguente*:
"p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 1-*quater*, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;"
 - 5) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: "di cui agli articoli 1 e 5" *con le seguenti*: "di cui agli articoli 1, 1-*ter* e 5";
 - 6) all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: "di cui agli articoli 1 e 5" *con le seguenti*: "di cui agli articoli 1, 1-*ter* e 5"».
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

171^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Elisabetta Coccia, professore associato presso il Dipartimento di perinatologia ginecologia e riproduzione umana dell'Università degli studi di Firenze, il professor Domenico Arduini, professore associato di medicina dell'età perinatale dell'Università di Tor Vergata di Roma, ed il professor Antonio Guerci, vice direttore del Dipartimento di scienze antropologiche dell'Università di Genova.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 ottobre 2003.

La professoressa COCCIA illustra una serie di dati statistici riguardanti l'andamento demografico dell'Italia, dai quali emerge la forte differenza in negativo delle nascite rispetto ad altri paesi dell'Europa occidentale come la Francia, insieme alla tarda età media della donna alla nascita del primo figlio, la quale è di circa trenta anni. Quali fattori alla base di tali fenomeni cita l'aggravio economico comportato dalla presenza di ciascun figlio a carico delle famiglie, la difficoltà di conciliare il lavoro con i figli, la carenza di strutture idonee a supportare le famiglie e il mito sociale della realizzazione della persona «prima di tutto». Insiste quindi sullo stretto legame tra l'età elevata cui la donna giunge nel momento in cui desidera il primo figlio e la denatalità, consistente nel sensibile decremento fisiologico della fertilità femminile che si verifica tra la terza e la quarta decade di vita. Da questo punto di vista rileva il limitato impatto della procreazione medicalmente assistita sulla denatalità e sull'infertilità, in quanto il successo di una gravidanza è comunque correlato all'età della donna.

Il professor ARDUINI, ricordando gli esiti di un progetto di ricerca da lui condotto, osserva come non vi siano prove dell'esistenza di fattori di inquinamento ambientale quali cause di infertilità e come non sia rilevato alcun maggiore rischio a carico della salute dei figli di donne che hanno intrapreso la propria gravidanza in età avanzata. Rileva quindi la tendenza delle donne italiane a ricercare una gravidanza in età più tarda e a desiderare un intervallo di lunga durata tra la prima e l'eventuale seconda gravidanza. Osserva quindi l'esistenza di tre distinte fasce geografiche, contraddistinte da specifiche dinamiche demografiche: Europa settentrionale e Francia, Mediterraneo settentrionale e Mediterraneo meridionale, sottolineando come il tasso di natalità sia simile nella prima e nella terza, situandosi ad un livello più alto rispetto alla seconda. Restando valido il dato per cui ad un alto tenore di vita corrisponde un basso tasso di natalità, la spiegazione di tali dinamiche è rintracciabile nelle politiche di assistenza alla gravidanza attuate nei paesi della prima fascia, che correggono la tendenza spontanea alla denatalità osservabile nei paesi della seconda fascia. Sostiene inoltre la scarsa utilità degli incentivi economici a favore delle famiglie con figli, dal momento che proprio le classi sociali a reddito più elevato sono quelle nelle quali si riscontra il più basso tasso di natalità. Sottolinea piuttosto l'importanza di assicurare alle coppie un'adeguata assistenza da parte di strutture di sostegno, insieme alla necessità di tenere conto dei fattori psichici, che pure hanno un ruolo di grande rilievo nell'atteggiamento delle coppie nei confronti della procreazione.

Il professor GUERCI rileva l'esistenza di cause di natura biologica e di natura culturale alla base della denatalità, le quali si influenzano reciprocamente. Sono da rilevare in particolar modo l'aumento dei casi di anoressia, l'uso di additivi alimentari dannosi, il ricorso agli anticoncezionali, la maggiore agiatezza generale della società e la carenza di strut-

ture. Rileva inoltre che, secondo i sociologi, alla base della bassa natalità vi è la carenza di politiche di sostegno, insieme alla disattenzione, nel mondo del lavoro, nei confronti delle esigenze femminili. Ricorda quindi la lieve controtendenza degli ultimi anni che ha portato ad un leggero aumento del numero medio di figli per donna e rileva che l'immigrazione è destinata ad aumentare ulteriormente tale rapporto. Giudica negativamente, infine, l'eccessiva medicalizzazione di eventi naturali quali la gravidanza ed il parto, rilevando come questi dovrebbero essere visti in un'ottica multidisciplinare, aperta alla multiculturalità ed al contributo dell'antropologia.

Seguono interventi dei senatori BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*) (che chiede informazioni sulla disponibilità di ulteriori dati sulle cause biologiche e psicologiche dell'infertilità e notizie relativamente alle altre legislazioni europee), TREDESE (*FI*) (il quale domanda informazioni sull'incidenza dei fattori non ovulatori, della carenza del sostegno socio-economico e delle paure della donna relativamente alla possibilità di avere un figlio non perfettamente normale) e DI GIROLAMO (*DS-U*) (che rivolge quesiti sulle cause di infertilità maschile e sulla qualità dei servizi perinatali a livello europeo).

La professoressa COCCIA replica osservando come l'incremento dell'infertilità sia un fenomeno reale, determinato anche dall'aumento dell'infertilità maschile, causata da fattori ambientali, dal fumo e dalla maggiore frequenza di patologie quali il varicocele. Stabile è invece il numero di casi di infertilità provocati da infezioni.

Ribadisce quindi l'importanza dell'età dell'ovocita, anche in relazione al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il professor ARDUINI rileva l'incidenza dei fattori sociali e culturali sulla natalità, osservando inoltre come l'Italia meridionale costituisca in effetti una fascia intermedia tra quella dei paesi del Mediterraneo settentrionale e quella dei paesi del Mediterraneo meridionale. Ritiene infine che il ricorso al cesareo sia una scelta giustificata al fine di evitare i rischi dei parti distocici, in alternativa all'uso di strumenti come il forcipe e la ventosa.

Il professor GUERCI osserva che l'andamento della fertilità maschile ha subito forti oscillazioni nel corso della storia e, citando dati forniti dalla Scuola andrologica di Parigi, rileva il forte decremento del numero medio di spermatozoi verificatosi nell'ultimo ventennio. Rileva infine l'esistenza di atteggiamenti estremamente differenziati delle varie religioni nei confronti delle diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita.

La professoressa COCCIA ribadisce il progressivo deterioramento della qualità media del liquido seminale – in termini di numero degli spermatozoi – verificatasi a partire dall'ultimo dopoguerra. Osserva in-

fine che le donne ultraquarantenni seriamente determinate ad affrontare una gravidanza non vivono alcuna ansia particolare rispetto alla salute del nascituro.

Il presidente TOMASSINI ringrazia gli auditi, sottolineando l'alto livello dei loro contributi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andreotto Gaetani, responsabile ambiente della Confagricoltura, il signor Francesco Ciancaleoni, in rappresentanza della Coldiretti e il dottor Nicola Stolfi, responsabile del settore territorio e ambiente della Confederazione italiana agricoltori.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge-quadro sulle aree protette: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori, della Coldiretti e della Confagricoltura

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor STOLFI, nel ringraziare la Commissione ambiente del Senato per la decisione di effettuare l'odierna audizione, sottolinea come negli ultimi anni il mondo agricolo abbia guardato con crescente interesse e

favore l'istituzione di nuovi parchi; in altri termini, sono ormai superati i tempi in cui le aree protette erano viste come una iattura dal mondo produttivo.

Se l'attenzione si è appuntata sulle problematiche gestionali e finanziarie, in realtà, ad avviso delle categorie agricole, occorre non perdere di vista anche altre questioni, prima fra tutte quella della necessità di coinvolgere in modo attivo e responsabile gli abitanti nelle aree protette ed il mondo della produzione. Si auspica quindi una modifica della legge n. 394 del 1991, allo scopo di prevedere la presenza nel consiglio direttivo e nella comunità del parco di rappresentanti delle categorie agricole, come auspicato da un documento messo a punto dalle organizzazioni qui presenti, insieme con le associazioni ambientaliste e la Federparchi.

Nel rilevare poi come nella manovra economica per il 2004 siano previste risorse finanziarie destinate alle aree protette non superiori a quelle stanziata l'anno scorso, nonostante l'incremento del numero degli enti parco, conclude sottolineando l'esigenza che la gestione degli enti in questione diventi più attiva, promuovendo tutte le attività economiche, prima fra tutte quelle agricole, nel rispetto dell'obiettivo della salvaguardia del territorio.

Il signor GIANCALEONI consegna innanzitutto un documento predisposto dalla Coldiretti in vista dell'odierna audizione, nel quale si sottolinea come l'atteggiamento complessivo verso la situazione dei parchi sia stato negli ultimi anni più disteso rispetto al decennio scorso, con la conseguenza di rendere possibile la stesura di una prima intesa fra le organizzazioni professionali agricole e la Federparchi, nel 2001. Il contenzioso con le comunità residenti è rimasto, peraltro, legato all'insufficiente considerazione del carattere di ruralità di sistemi economici originali e forme diversificate di vita.

La Coldiretti, in definitiva, auspica l'inserimento nei consigli di gestione degli enti parco di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la conclusione di accordi di programma finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, una maggiore collaborazione e partecipazione degli enti locali al finanziamento di progetti di sviluppo, il coinvolgimento delle organizzazioni agricole sia alla stesura che alla predisposizione di programmi di attività e di regolamenti, la connessione degli strumenti di pianificazione delle aree protette con le misure dei piani di sviluppo rurale, la diffusione dei contratti territoriali, la valorizzazione dei prodotti tipici e l'istituzione di veri e propri parchi rurali.

Il dottor GAETANI sottolinea innanzitutto come la Confagricoltura condivida pienamente la posizione delle altre due organizzazioni qui presenti per quanto riguarda le tematiche ambientali, ed in particolare per ciò che concerne la politica delle aree protette, sul presupposto che la tutela dell'ambiente sia fortemente correlata con il tema dello sviluppo sostenibile e quindi anche con l'attività agricola.

D'altra parte, anche a livello comunitario si ritiene che l'ambiente rappresenti una risorsa preziosa, tant'è che si sta cercando di dare sempre più valore al concetto di multifunzionalità del territorio. Al riguardo, è giunto il momento di rivedere la legge n. 394 del 1991, tenendo conto dell'esigenza di introdurre maggiormente il principio della cogestione e della partecipazione delle organizzazioni agricole agli organi gestionali degli enti parco. Su tale ultima posizione si registra d'altra parte la significativa intesa del mondo agricolo con quello ambientalista e con la Federparchi.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede ai rappresentanti delle tre organizzazioni come mai soltanto oggi si arrivi ad avanzare la proposta di coinvolgere direttamente gli esponenti del mondo agricolo negli organi gestionali degli enti parco e quali siano, a loro avviso, i punti di forza e di debolezza degli enti parco. Chiede infine una valutazione sull'incidenza degli incendi che hanno colpito l'estate scorsa vaste aree del Paese sul territorio degli enti parco, nonché sull'efficacia delle misure adottate da tali enti per combattere il fenomeno in questione.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), nel sottolineare come soltanto oggi, a dodici anni dall'approvazione della legge n. 394, sia possibile fare un primo bilancio relativo all'esperienza maturata, osserva che appare sicuramente assai positivo il sostanziale superamento di quel clima di sospetto che caratterizzava ancora pochi anni fa il rapporto tra enti parco, enti locali e popolazione residente, senza trascurare il mondo agricolo. Chiede a questo punto ai tre interlocutori quale sia la loro valutazione sul tema dell'autofinanziamento degli enti parco, in presenza di una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, nonché chiarimenti per quanto attiene alle problematiche delle aree protette e regionali.

Il dottor STOLFI ricorda innanzitutto che all'epoca dell'esame parlamentare della legge n. 394 da parte di molti, ed in particolare delle associazioni ambientaliste, si riteneva che degli organi gestionali degli enti parco non dovessero far parte rappresentanti di organizzazioni portatrici di interessi particolari, come quelle del mondo agricolo. E' evidente che i tempi sono notevolmente cambiati e che oggi vi è pieno accordo fra mondo agricolo ed associazioni ambientaliste sull'opportunità di tale coinvolgimento.

Quanto al tema del autofinanziamento, ad avviso della Confederazione italiana degli agricoltori occorre incrementare le capacità progettuali anche attraverso i piani comunitari ed i piani di sviluppo rurale, nella considerazione che i parchi possano funzionare bene soltanto se riescono ad attivare e stimolare il rafforzamento delle attività tradizionalmente svolte nel territorio.

Si riserva infine di approfondire maggiormente la tematica relativa agli incendi.

Il signor CIANCALEONI sottolinea come la mancata previsione della partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni del mondo agricolo agli organi di gestione degli enti parco fosse figlia di una visione incentrata sull'esigenza prioritaria di proteggere in modo estremamente rigoroso, ai limiti della rigidità, il territorio dei parchi.

Il dottor GAETANI osserva come dodici anni fa fosse prevalente la richiesta di tutelare in modo massimale le aree protette, di talchè non si era ritenuto opportuno prevedere la partecipazione agli organi di gestione degli enti parco dei portatori di interessi particolari. Oggi i tempi sono cambiati e anche le associazioni ambientaliste condividono l'opportunità che i rappresentanti del mondo agricolo entrino a far parte degli organi gestionali degli enti parco. E' infatti necessario gestire insieme tutti gli aspetti progettuali, oltre alle risorse finanziarie disponibili.

Quanto al problema degli incendi, non v'è dubbio che laddove il territorio è curato vi sia una loro minore diffusione. In ogni caso non si può non concordare sulla esigenza di un maggior coinvolgimento del mondo agricolo nell'opera di prevenzione e repressione degli incendi.

Il presidente NOVI, nel ringraziare i rappresentanti delle tre organizzazioni del mondo agricolo per il contributo offerto ai lavori della Commissione, sottolinea come la loro audizione sia stata estremamente significativa, alla luce della caratteristica peculiare dei parchi italiani, rappresentata dalla loro estrema antropizzazione.

L'audizione è quindi conclusa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

5^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione ed il sottosegretario di Stato alle comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni e proposte alla 10^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GRECO introduce l'esame dello schema di decreto in titolo, che recepisce la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001. La direttiva, composta di 11 articoli, mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Il Libro bianco del 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili rileva come la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Il presente schema di decreto è attuativo della delega contenuta nell'articolo 43, comma 1, della legge 1^o marzo 2002, n. 39, che detta i principi e criteri direttivi.

Illustra quindi i singoli articoli.

L'articolo 1, analogamente all'articolo 1 della direttiva, riporta le finalità del decreto in titolo: promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato

italiano e comunitario. L'articolo 2 fornisce alcune definizioni relative alle fonti energetiche rinnovabili. L'articolo 3 precisa le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi, come previsto ai commi 1 e 2 della direttiva. A tal fine vigono le misure di sostegno introdotte con il presente decreto e con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone una relazione biennale al Parlamento, propedeutica a una relazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea in forza dell'articolo 3 della direttiva. La prima relazione biennale, ai sensi della direttiva, è da predisporre entro ottobre 2003, mentre il decreto in titolo pone come prima scadenza giugno 2005: il Governo giustifica tale impostazione con il fatto che solo successivamente all'ottobre 2003 le relazioni potranno entrare nel merito dell'efficacia dei nuovi provvedimenti adottati. L'articolo 4 istituisce una commissione di esperti incaricata di valutare il potenziale effettivamente sfruttabile e le condizioni necessarie allo scopo, con specifico riferimento ai distretti produttivi del legno, alla manutenzione boschiva, alle coltivazioni destinate a scopi energetici. L'articolo 5 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emani la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 KW. L'articolo 6 introduce una misura aggiuntiva per il solare: la definizione di un incentivo specifico demandata a uno o più decreti ministeriali. L'articolo 7 reca disposizioni specifiche per gli impianti che usano sia combustibili convenzionali che combustibili ricavati da fonti rinnovabili, possibilità contemplata dalla stessa direttiva all'articolo 2, comma 1, lettera c. L'articolo 8 prevede, a fronte della definizione degli obiettivi nazionali, una ripartizione di detti obiettivi fra le varie Regioni, in ragione delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale. L'articolo 9 assolve all'esigenza di garantire l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come previsto dall'articolo 5 della direttiva in esame. A tal fine, il Gestore della rete è il soggetto designato al rilascio della «garanzia di origine», nonché dei certificati verdi. L'articolo 10, ai fini della razionalizzazione delle procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, in applicazione dell'articolo 6 della direttiva, prevede che la costruzione e l'esercizio di detti impianti siano soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale da questa delegata. L'autorizzazione viene rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo 11 completa il quadro delle regole riguardanti il trattamento economico dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo 12 recepisce l'articolo 7 della direttiva, relativamente al collegamento degli impianti alla rete elettrica, demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione, e di specifi-

care i criteri generali che i gestori di reti elettriche sono tenuti a rispettare. L'articolo 13 prevede, nell'ambito delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150, una campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'articolo 14 prevede, tramite decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per gli affari regionali, attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia. L'articolo 15 include i rifiuti fra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE (considerando n. 8). È qui considerata energia rinnovabile, in modo non conforme alla direttiva in esame, anche la frazione non biodegradabile dei rifiuti. L'articolo 16 non consente il cumulo fra i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica introdotti con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, nonché fra i certificati verdi e l'incentivo sul biodiesel concesso con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che gode di un'esenzione totale dall'accisa e che dovrebbe essere prioritariamente destinato ai trasporti, come previsto da una proposta di direttiva comunitaria. L'articolo 17 detta le disposizioni transitorie e finali, fra cui: l'obbligo di esibire la garanzia di origine, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per la richiesta di esenzione dall'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99; chiarimenti riguardo al meccanismo dei certificati verdi; l'aggiornamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Si precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presidente Greco conclude non rilevando profili di incompatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, facendo comunque rilevare le notazioni relative agli articoli 3 e 15 dello schema.

Il senatore BASILE (*FI*) si sofferma sugli obiettivi indicativi nazionali che gli Stati devono perseguire nella promozione dell'aumento di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Auspica che i suddetti obiettivi indicativi siano effettivamente raggiunti nei tempi previsti dalla direttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278)

(Osservazioni e proposte all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre 2003.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che la direttiva 2002/39/CE sull'apertura della concorrenza nei servizi postali europei costituisce un adeguamento della direttiva del 97 sulla stessa materia e delinea un percorso chiaro in vista dell'attuazione graduale e controllata del mercato interno dei servizi postali. Prevede un lasso di tempo sufficiente a consentire la preparazione di tutti i soggetti operanti sul mercato e garantire che venga mantenuto il servizio universale.

Per quanto riguarda lo schema di decreto ritiene che le valutazioni espresse dal relatore e alcune precisazioni fatte nella seduta scorsa dal ministro Buttiglione sono condivisibili, anche se non mancano alcune notazioni da fare.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, che sostituisce il primo e secondo comma dell'articolo 19 della direttiva del 1997. Si tratta di un articolo che parla dei diritti dei consumatori. Il nuovo testo è innanzi tutto più preciso di quello precedente sui diritti al reclamo nei confronti degli operatori che prestano il servizio universale, precisando in particolare i casi specifici in cui si può invocare questo diritto. C'è poi l'innovazione che dà facoltà agli Stati membri di estendere i principi sul reclamo riferiti al servizio universale anche a servizi che non vi rientrano. Infine, si facilitano le procedure di rimborso per i cittadini danneggiati. Auspica che queste novità siano introdotte anche nel nostro ordinamento.

In secondo luogo, sempre in tema di possibilità non utilizzate dal legislatore nazionale, ma proposte da quello europeo, osserva come il governo nello schema di decreto non faccia riferimento alcuno alle previsioni della direttiva riferite: alle eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo nel caso del servizio postale gratuito per persone non vendenti o ipovedenti; alla pubblicità diretta per corrispondenza, che, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo; allo scambio di documenti, che può non essere riservato.

In terzo luogo, osserva che nella direttiva si prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sullo stato di attuazione della direttiva. Auspica che analogo strumento possa essere introdotto nell'ordinamento interno, in modo tale da consentire che il Parlamento sia sempre informato sullo stato evolutivo del servizio postale, che, al di là di qualsiasi forma di liberalizzazione, conserva sempre intatta una preminente funzione sociale.

Il presidente GRECO osserva che l'ampliamento delle procedure di reclamo richiesta dal senatore Bedin è in linea con il suggerimento del Ministro Buttiglione formulato nella precedente seduta.

Il ministro BUTTIGLIONE ritiene che l'ampliamento delle procedure di reclamo sia da considerarsi opportuno e, a tal fine, auspica che vi sia una integrazione dello schema di decreto in tal senso, qualora il Parlamento concordi.

Il relatore CHIRILLI (FI) illustra quindi una proposta di osservazioni favorevoli con i rilievi connessi all'estensione delle procedure di reclamo, previsioni specifiche per le persone non vedenti o ipovedenti e strumenti informativi adeguati nei confronti del Parlamento.

La Commissione, accertato il prescritto numero di senatori, approva la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore, integrata dai rilievi emersi nel corso del dibattito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XXX CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI EUROPEI E COMUNITARI (COSAC) CHE HA AVUTO LUOGO A ROMA IL 6 E 7 OTTOBRE 2003

Il presidente GRECO ricorda che nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2003 si è svolta a Roma la XXX riunione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC). La Conferenza è stata presieduta dai Presidenti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ossia da lui stesso e da Giacomo Stucchi. La delegazione italiana era inoltre composta dai Vicepresidenti della 14^a Commissione del Senato Antonio Girfatti e Andrea Manzella e dai Vicepresidenti della XIV Commissione della Camera Nino Strano e Mauro Zani.

La riunione è iniziata nella giornata del 6 ottobre, con gli interventi di apertura dei Presidenti del Senato e della Camera. Il Presidente del Senato Marcello Pera ha ricordato come il tema centrale della riunione fosse il progetto di Trattato costituzionale europeo, alla cui stesura hanno largamente contribuito i rappresentanti dei Parlamenti nazionali alla Convenzione, sottolineando la necessità di valutare positivamente i molti risultati già conseguiti e soprattutto di apprezzare le «clausole evolutive» del progetto di Trattato, compromesso da non sacrificare sull'altare degli interessi nazionali. Ha quindi ribadito l'esigenza di un'Europa unita in grado di assicurare benessere, sicurezza e pace al suo interno e un'azione stabilizzatrice nel bacino del Mediterraneo e nelle aree di crisi; dopo l'11 settembre 2001, è necessario affrontare anche le nuove sfide mondiali, prima fra tutte il terrorismo internazionale.

È quindi intervenuto il Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, che ha sottolineato l'importanza della riunione, in quanto, all'indomani dell'avvio della Conferenza intergovernativa, i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo svolgono una comune riflessione sul lavoro compiuto nella Convenzione. Ha quindi ricordato come il progetto di Costituzione rafforzi positivamente il ruolo dei Parlamenti, conferendo centralità alla funzione del Parlamento europeo e garantendo ai Parlamenti nazionali un ruolo più incisivo attraverso procedure e canali di informazione diretti e indipendenti. Ha infine rilevato la necessità di una maggiore cooperazione interparlamentare, soprattutto oggi che l'Europa si apre verso pro-

spettive di altre integrazioni, e di una ridefinizione delle politiche europee nei confronti delle nuove zone di prossimità dell'Unione.

Il presidente Greco ricorda di aver effettuato un intervento sottolineando il ruolo assegnato al Parlamento europeo ed ai Parlamenti nazionali dal progetto di Trattato nel processo decisionale dell'Unione, acquisizione storica cui la COSAC potrà contribuire svolgendo un'efficace funzione di raccordo e di confronto.

Successivamente, ha preso la parola il Ministro degli affari esteri Franco Frattini, che ha ricordato in primo luogo l'obiettivo comune di dare vita a un'Europa di Stati e di popoli che si ponga quale fattore di pace e di stabilità sullo scenario mondiale e che sappia anche rispondere alle esigenze dei cittadini, avvicinandoli maggiormente alle istituzioni e coinvolgendoli nei processi decisionali. Ha rilevato come ai Parlamenti nazionali, espressione principe delle sovranità popolari, sia assegnato il compito fondamentale di controllo politico sulle proposte legislative, venga data la possibilità di esprimere un parere di conformità delle normative *in itinere* con il principio di sussidiarietà, previa consultazione dei Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi, e di esercitare un controllo giurisdizionale successivo allorché si configuri la violazione del principio di sussidiarietà. Alla luce di tali considerazioni, ha sottolineato come la Presidenza italiana ritenga fondamentale salvaguardare, nei negoziati della Conferenza intergovernativa, il testo elaborato dalla Convenzione, esprimendo quindi rispetto per i principi ispiratori della trasparenza e di un'ampia democraticità. Il progetto di Trattato, per la prima volta nel processo di integrazione europea, trae fondamento dal contributo dei Parlamenti nazionali e della società civile, contributo che non dovrà essere perso allorché la Conferenza intergovernativa integrerà le parti del Trattato non ancora definite. Ha infine evidenziato la necessità di rispettare il calendario stabilito dal Consiglio di Salonicco per garantire ai cittadini europei la possibilità di votare alle elezioni del Parlamento europeo sulla base di un compiuto Trattato costituzionale: entro dicembre occorre giungere, con il sostegno dei Parlamenti nazionali, a un accordo globale in sede di Conferenza intergovernativa.

Hanno fatto seguito gli interventi di numerose delegazioni e, in particolare, della Francia, dei Paesi Bassi, della Slovenia, del Regno Unito, del Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, della Grecia, del Portogallo, dell'Irlanda, della Germania, della Polonia, della Finlandia, dell'Austria, del Lussemburgo, della Spagna.

Il ministro Frattini ha replicato evidenziando come la Presidenza italiana sia favorevole a modifiche consensuali e aperte a progressi ulteriori mentre si opporrà a eventuali arretramenti rispetto al compromesso raggiunto nella Convenzione. Ha ricordato l'importanza del ruolo svolto dai Parlamenti nazionali e ha espresso la disponibilità a un costante contatto con la COSAC per riferire sull'andamento del negoziato. Al fine di garantire la trasparenza del dibattito e degli accordi, tutti i documenti della CIG saranno pubblicati su Internet immediatamente dopo la conclusione delle relative riunioni; inoltre, l'esigenza di tempi di esame ristretti, per

consentire l'approvazione prima delle prossime elezioni europee, non dovrà pregiudicare la qualità del Trattato costituzionale. Allo stesso modo, verrà data piena e immediata pubblicità all'attività legislativa, anche a quella di competenza del Consiglio. Ha ribadito la volontà della Presidenza di avviare un approfondito dibattito, nel rispetto delle identità di ciascuno, per l'inserimento nel Preambolo del Trattato di un esplicito richiamo alle radici cristiane dell'Europa. Circa il complesso e delicato problema della procedura di revisione del Trattato, sul quale non è stato ancora raggiunto un accordo, ritiene preferibile la soluzione di una maggioranza qualificata. Per quanto riguarda le politiche economiche ha ricordato, benché su questo punto sia opportuno conservare il compromesso raggiunto, la volontà della Conferenza di esaminare le proposte dell'Ecofin.

Sono quindi seguiti gli interventi dei rappresentanti della Lituania, della Danimarca e di Cipro, del Vice Presidente Zani, del Belgio, dell'Estonia, della Svezia, del Presidente della Commissione degli affari esteri, dei diritti dell'uomo, della sicurezza comune e della politica di difesa del Parlamento europeo, del Portogallo, della Francia, della Turchia, della Germania, della Grecia, della Spagna, del Vice Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, della Lettonia, del Belgio e della Francia.

È infine intervenuto il sottosegretario agli affari esteri Antonione, che ha accolto l'invito a preservare i risultati della Convenzione per giungere in tempi certi alla definizione della nuova Carta costituzionale europea entro maggio 2004, affinché i valori della democrazia, della libertà e del progresso siano il più ampiamente possibile condivisi. Ha condiviso l'opportunità di un'evidenziazione del ruolo dei Parlamenti nazionali ed europeo, ribadendo l'auspicio dell'onorevole Napolitano a un coinvolgimento diretto dei loro rappresentanti, anche in sede di audizioni, ai fini della trasparenza nelle decisioni adottate, in quella sede e per ogni futura determinazione.

La seduta pomeridiana della COSAC si è incentrata sul successivo tema all'ordine del giorno relativo alle politiche di prossimità dell'Unione Europea, con la presenza dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune del Consiglio nonché Segretario generale del Consiglio Javier Solana.

Il presidente Greco ricorda di aver introdotto la discussione evidenziando come l'allargamento ormai imminente dell'Unione renda necessaria la ridefinizione di nuove e incisive politiche di prossimità e vicinanza, in grado di estendere i rapporti dell'Unione con i Paesi confinanti in ragione di un loro progressivo recepimento dei principi democratici, al fine di realizzare uno spazio di sicurezza e di prosperità comune.

Javier Solana ha ricordato come l'Europa a 25 Paesi abbia una popolazione doppia di quella statunitense e produca un quarto del PIL mondiale, essa deve dunque assumere il ruolo di soggetto strategico mondiale. È in corso di elaborazione un documento per una strategia di stabilizzazione a livello globale; gli aspetti più rilevanti della strategia di sicurezza

riguardano le modalità dei rapporti con i Paesi più vicini, la *governance* mondiale e le risposte alle nuove sfide che il XXI secolo propone in tema di sicurezza e di stabilità. Circa il primo aspetto, ha individuato le tre aree con le quali l'Unione deve intrattenere rapporti più intensi: il Mediterraneo, i Balcani e l'Europa orientale. Ha ricordato infatti che la Comunità europea ha sempre desiderato buoni rapporti con i Paesi mediterranei, tanto che nel 1995, dopo gli accordi di Oslo, quindi in una fase positiva dei rapporti israelo-palestinesi, ha avviato una specifica politica chiamata «processo di Barcellona» che è stata poi influenzata negativamente dal peggiorare della situazione mediorientale. L'Unione continuerà tuttavia a lavorare con tenacia per riavviare il processo di pace. Ha formalizzato un nuovo rapporto con i Paesi balcanici nella prospettiva di un loro ingresso nell'Unione. Il Vertice di Salonicco ha dato impulso a una più stretta cooperazione: è stato firmato un accordo con la Croazia e sono in corso ulteriori trattative (con Serbia, Montenegro, Macedonia e Albania). Si sta anche operando per avviare negoziati fra Belgrado e Pristina così da consolidare la stabilità dell'area; una forza dell'Unione opererà in Macedonia fino a dicembre, quando sarà sostituita da un corpo di polizia, e responsabilità di polizia verranno assunte anche in Bosnia-Erzegovina. I rapporti con i Paesi dell'area orientale sono intensi ma differenziati: stabili con la Russia e l'Ucraina; forti con la Moldavia ma condizionati dalla grave situazione della Transdniestria, area nella quale si svolgono traffici di armi e droga, un problema che l'Europa chiede alla Moldavia di risolvere; con la Bielorussia i rapporti sono molto scarsi in quanto non può ancora essere considerato un Paese democratico. L'accordo di libero scambio fra i Paesi dell'area stipulato a Yalta il 18 e 19 settembre scorsi dovrà essere analizzato, e a tal fine si svolgerà un incontro con il Presidente russo Putin. Ha infine sottolineato la scelta dell'Unione europea per una *governance* mondiale imperniata su un multilateralismo efficace e non inerte adeguato alle sfide del futuro, che implichi anche sanzioni rispetto alle violazioni del diritto internazionale, e che faccia ricorso a tutte le proprie risorse, dall'aiuto umanitario all'intervento militare, come quello recente per ristabilire la pace nella Repubblica del Congo.

La replica dell'Alto rappresentante Solana ha fatto seguito agli interventi del Vice Presidente del Parlamento europeo Podestà, dei rappresentanti del Belgio, della Finlandia, della Grecia, del Presidente della Commissione affari esteri, dei diritti dell'uomo, della sicurezza comune e della politica di difesa del Parlamento europeo, dell'Austria, della Slovenia, dei paesi Bassi, del Vice Presidente Manzella, della Bulgaria, di Cipro, del Portogallo, dell'Irlanda, della Lituania, della Polonia, della Spagna, della Svezia, della Turchia. Solana ha ribadito anzitutto la criticità della situazione relativa alla Transdniestria ricordando l'offerta di una forza di polizia alla Moldavia. Quanto al rilancio degli scambi nel Mediterraneo, ha confermato le difficoltà di rapporto fra Marocco e Algeria legate alla questione del Sahara occidentale, che nel passato hanno ostacolato lo sviluppo economico e dei trasporti, o la posizione della Libia rispetto al processo di pace in Medio Oriente. Il divario nella spesa militare fra l'Europa e gli

Stati Uniti non pone un problema di concorrenza, bensì di definizione dell'Unione Europea come potenza militare, anche per il mantenimento della pace. Ha concordato sulla necessità di rivedere i meccanismi dei tre principali obiettivi del partenariato euromediterraneo, soprattutto per il limitato tasso di utilizzazione dei fondi, ma ritiene che occorra lasciare maggiore libertà di organizzazione ai Paesi destinatari dei fondi stessi; inoltre, in vista dell'allargamento dell'Europa verso Est, certamente occorrerà procedere a un collegamento con le già esistenti Iniziative Nord, Baltica o Artico. Ha ricordato come, attraverso i fondi per il processo di Cotonou (il vecchio Lomé), l'Europa abbia contribuito notevolmente al sostegno economico dell'Africa, ma occorrono iniziative per il superamento del dramma dell'AIDS e per una buona *governance*. Quanto al rapporto fra sviluppo e sicurezza, il mandato ha avuto inizio nel 2000 e i risultati sono più che soddisfacenti. Nella Convenzione è stato affrontato il problema della sicurezza e difficilmente la Conferenza intergovernativa potrà modificare il compromesso raggiunto. Condivide l'auspicio per una maggiore cooperazione con i Paesi non membri dell'Unione Europea, anche mediante l'ausilio del Consiglio d'Europa. Un ruolo importante nelle politiche di prossimità, recepite dunque nel progetto di Costituzione, è svolto dai cittadini europei, così come dalle regioni e dalle città, e a livello più alto dagli Stati, attraverso la cooperazione giudiziaria. Ha sottolineato come l'ultimo discorso di Kofi Annan all'Assemblea generale delle Nazioni Unite rappresenti una condivisibile indicazione per la riforma dell'ONU. Si è mostrato concorde sull'estensione del patto di stabilità ai Paesi dell'Europa sudorientale. Ha ribadito che per il superamento delle divergenze in materia di immigrazione e di controllo delle frontiere occorrono tempo e investimenti mirati, considerato il notevole divario di reddito fra i Paesi d'origine e quelli di destinazione. Ha sottolineato come non possa condividersi la questione della neutralità nei termini posti dal Presidente Mitchell, un rapporto conflittuale fra le aree del mondo, e come l'articolo 5 del Trattato rappresenti il fulcro della politica di sicurezza e difesa dell'Unione Europea, sebbene possa invocarsi la clausola di solidarietà in caso di catastrofi o calamità naturali. Quanto alle iniziative di pace in Medio Oriente, l'Europa vi contribuisce dal punto di vista istituzionale e soprattutto economico, occorre dunque prioritariamente realizzare la *road map* onde garantire la creazione nel tempo di due Stati distinti, offrendo nel medio termine meccanismi di monitoraggio e a lungo termine prospettive di sviluppo e prosperità per entrambi i Paesi. Ha concordato inoltre con l'inserimento delle clausole di salvaguardia negli accordi di stabilizzazione democratica per i Balcani, come peraltro stabilito a Salonicco. Non ha mostrato di condividere il pessimismo sui risultati dell'OMC e ha auspicato la ripresa dei negoziati di Doha.

La giornata di lunedì 6 ottobre si è conclusa con la riunione dei Presidenti delle Commissioni specializzate negli affari comunitari ed europei; protrattasi anche nella prima mattinata di martedì 7 ottobre.

Nella giornata del 7 ottobre la discussione si è concentrata sui contenuti del documento di attuazione delle linee guida approvate alla COSAC di Atene, in tema di segretariato-troika della COSAC.

Il presidente Stucchi ha ricordato come il documento di lavoro presentato rappresenti un importante punto di equilibrio sul quale, anticipando la futura riforma della COSAC, è necessario raggiungere l'unanimità. Ha quindi rilevato come, dopo aver impegnato molte riunioni nella messa a punto del segretariato, sia giunto il momento di dedicarsi alle funzioni proprie della COSAC. Dopo gli interventi dei rappresentanti della Finlandia, dell'Olanda, del Belgio, del Vice Presidente Podestà, della Lituania, della Danimarca, della Germania, del Vice Presidente Girfatti, della Gran Bretagna, del Vice Presidente Leinen, della Grecia, dell'Austria, della Francia, della Svezia, della Slovenia, del Lussemburgo, la Presidenza italiana ha presentato un'ulteriore proposta di mediazione con l'auspicio che il nuovo documento possa raccogliere la convergenza unanime.

La COSAC di Roma ha infine approvato all'unanimità il documento per l'istituzione di un segretariato della Presidenza e della troika presidenziale della COSAC. Il segretariato si compone di cinque membri, di cui quattro, che svolgono la loro attività per il periodo di partecipazione dei relativi Parlamenti alla troika, nominati dai Parlamenti della troika presidenziale, e uno nominato dalla Conferenza dei Presidenti della COSAC, su proposta della troika presidenziale. Quest'ultimo svolgerà le sue funzioni per un periodo di due anni rinnovabile una volta. Il termine per la presentazione delle candidature a quinto componente del segretariato è fissato per il 31 ottobre 2003, mentre l'avvio della piena operatività del segretariato è previsto per il 15 gennaio 2004.

L'ultima parte della mattina del 7 ottobre è stata dedicata alla discussione delle proposte sul ruolo delle Assemblee legislative regionali nell'ambito della COSAC e all'esame delle proposte di modifica al Regolamento della COSAC. Il Presidente Stucchi, dopo aver ricordato la presenza alla COSAC di Roma, in qualità di osservatori, di tre rappresentanti delle Assemblee regionali legislative europee, ha avvertito della formalizzazione di alcuni emendamenti. La delegazione del Bundesrat ha proposto che sia rimessa alla discrezionalità di ciascun Parlamento nazionale la facoltà di prevedere che uno dei sei membri componenti la delegazione della COSAC sia un rappresentante di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali con poteri legislativi; il Presidente belga De Croo ha proposto che ciascun Parlamento nazionale venga rappresentato da sei parlamentari, affidando all'autonoma determinazione di ciascun Parlamento la definizione della composizione della delegazione; la delegazione italiana ha proposto di istituzionalizzare la partecipazione alla COSAC, in qualità di osservatori, dei rappresentanti delle Assemblee legislative regionali. Infine, la delegazione inglese ha presentato un emendamento al Regolamento al fine di stabilire che gli ordini del giorno e i resoconti delle riunioni della troika siano resi pubblici e trasmessi in tempo utile a tutti i Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. Il Presidente Stucchi ha

quindi approvato una correzione formale del Regolamento relativa al riferimento, nella nota 1, alle *guidelines* di Copenaghen. Hanno fatto seguito gli interventi delle delegazioni della Germania, della Finlandia, del Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo Napolitano, del Belgio, della Spagna, dell'Irlanda, della Gran Bretagna, del Portogallo, della Grecia, del Vice Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo Leinen. Il Presidente Stucchi ha infine accolto il suggerimento della delegazione del Parlamento europeo, proponendo di istituire un gruppo di lavoro per valutare più approfonditamente le questioni oggetto degli emendamenti presentati, da esaminare nella prossima riunione che si terrà sotto la Presidenza irlandese. La proposta è stata accolta.

La XXX COSAC di Roma, tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito, ha quindi approvato il progetto di Contributo elaborato dalla Presidenza italiana: sono accolti con favore i risultati della Convenzione, in particolare le disposizioni del progetto di Trattato costituzionale che rafforzano il ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Il presidente Stucchi ha infine ricordato lo svolgimento, nel mese di novembre, alla presenza del Ministro degli affari esteri, della riunione dei Presidenti COSAC fra i cui compiti principali sono il proseguimento della discussione sui lavori della Conferenza intergovernativa, la nomina del quinto membro del segretariato-troika della COSAC e la discussione sulle modalità di composizione del gruppo di lavoro per l'esame delle modifiche al Regolamento della COSAC.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), dopo aver dato atto dell'importanza che un organismo come la COSAC sta assumendo negli ultimi anni, rileva l'opportunità che il Parlamento italiano avanzi candidature per ricoprire il ruolo di membro permanente del Segretariato della COSAC.

Il presidente GRECO concorda con il rilievo del senatore Manzella auspicando che il Senato proponga candidature per tale incarico.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Designazione dei rappresentanti dei Gruppi

Il Presidente COZZOLINO comunica che i Presidenti dei seguenti Gruppi parlamentari hanno designato i rispettivi rappresentanti all'interno della Commissione:

il senatore Fasolino	per il Gruppo Forza Italia;
il senatore Montino	per il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo;
il senatore Pellegrino	per il Gruppo Unione Democristiana e di Centro;
il senatore Vanzo	per il Gruppo Lega Padana.

Invita quindi gli altri Gruppi a provvedere quanto prima alle designazioni ancora mancanti.

Esame del Regolamento interno

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 6, comma 1, della deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce che l'attività e il funzionamento di quest'ultima sono disciplinati da un Regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Comunica di aver predisposto, sulla base delle disposizioni dettate dalla deliberazione istitutiva e tenendo ben presenti i regolamenti interni di altre Commissioni d'inchiesta, uno schema di Regolamento che è stato inviato a tutti i Commissari. Tale schema sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato lo schema di Regolamento interno, dichiara aperta la discussione.

Il senatore MANZIONE, dopo aver osservato che lo schema di Regolamento risulta complessivamente accettabile anche perché sostanzialmente conforme ai regolamenti che disciplinano l'attività delle altre Commissioni d'inchiesta, preannuncia che presenterà alcune proposte emendative, in particolare in ordine al delicato tema dell'utilizzazione degli scritti anonimi, al fine di evitare che abbiano a ripetersi problemi di recente riscontratisi nella concreta esperienza di altre Commissioni d'inchiesta.

Il senatore MANZIONE sottolinea quindi la necessità di pervenire rapidamente all'approvazione del Regolamento interno, così da consentire alla Commissione di entrare a breve nel vivo dell'attività di inchiesta, che dovrà indirizzarsi sul terreno sia della verifica dei lavori di risanamento e di bonifica del fiume Sarno, nonché del controllo sull'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, sia dell'accertamento delle cause dell'inquinamento e delle connesse responsabilità.

Il senatore MONTINO preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative allo schema di Regolamento in esame, che peraltro rispecchia in gran parte i contenuti dei regolamenti interni delle altre Commissioni d'inchiesta, e sottolinea l'opportunità di valutare con maggiore attenzione la disposizione relativa al *quorum* richiesto per la validità delle deliberazioni, giacché la soglia di un terzo dei componenti appare piuttosto bassa.

Il senatore MONTINO rileva quindi che la Commissione dovrà svolgere, al di fuori di ogni intento di strumentalizzazione, un'attività di ricognizione a tutto campo, muovendo anche dalla considerazione degli studi e delle ricerche già effettuati negli anni scorsi dalle diverse pubbliche autorità che si sono occupate dell'inquinamento del fiume Sarno.

Il senatore MONTINO fa presente, infine, che una volta approvato il Regolamento interno, in sede di definizione del programma dei lavori, potrà essere individuata una serie di audizioni da effettuare in via prioritaria, a cominciare da quella del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

Il senatore IERVOLINO si associa alle osservazioni formulate dal senatore Manzione e sottolinea la necessità di avviare con urgenza la concreta attività di inchiesta, anche perché la Commissione deve fornire un impulso importante alla soluzione dell'annoso problema dell'inquinamento del fiume Sarno.

Il senatore IERVOLINO rileva quindi che le recenti dichiarazioni del Ministro Matteoli, secondo il quale l'emergenza del fiume Sarno potrà essere superata entro tempi brevi, non possono certo far dimenticare l'esperienza del passato, che ha visto corrispondere allo stanziamento di ingenti somme risultati piuttosto deludenti.

Il senatore GASBARRI interviene quindi per richiamare l'attenzione sull'esigenza di evitare il più possibile situazioni di contemporaneità dei lavori della Commissione e delle Commissioni permanenti.

Il senatore BOBBIO Luigi si associa all'osservazione testè formulata dal senatore Gasbarri e fa presente che la Commissione potrebbe effettuare i sopralluoghi di norma nei giorni in cui non è prevista attività parlamentare.

Il senatore DEMASI rileva che le questioni relative alla definizione del programma dei lavori potranno essere esaminate in modo adeguato e approfondito successivamente all'approvazione del Regolamento interno.

Il senatore DEMASI osserva quindi che la Commissione deve in questo momento attribuire rilievo prioritario alla necessità di avviare con urgenza la concreta attività di inchiesta.

Il senatore FASOLINO si riserva di valutare la possibilità di presentare proposte emendative e fa presente che i sopralluoghi potrebbero essere effettuati dalla Commissione nei giorni in cui non sono previste sedute dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti.

Il senatore SCALERA rileva che la gravità e le dimensioni del problema dell'inquinamento del fiume Sarno impongono di svolgere un'attività conoscitiva e di inchiesta ad ampio raggio, che sappia sottrarsi ad ogni tentazione o convenienza di natura elettoralistica per rispondere pienamente alle esigenze delle popolazioni interessate.

Il senatore SCALERA fa quindi presente che, in sede di programmazione dei lavori, dovrà essere attentamente considerata la necessità di procedere quanto prima ad una serie di importanti audizioni, all'acquisizione di documenti di particolare rilievo e all'effettuazione di alcuni sopralluoghi nell'area del fiume Sarno.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di mercoledì 5 novembre 2003.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione svolgerà la propria attività al di fuori di ogni strumentalizzazione politica e di ogni preoccupazione elettoralistica, con il solo obiettivo di corrispondere alle attese dei cittadini e ai compiti risultanti dalla deliberazione istitutiva.

Il PRESIDENTE osserva che, una volta approvato il Regolamento interno, la Commissione potrà passare alla definizione del proprio programma dei lavori e in quella sede saranno sicuramente tenute presenti le indicazioni emerse nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE rileva che, anche in considerazione del termine finale di due anni stabilito dalla deliberazione istitutiva, la Commissione dovrà riunirsi frequentemente e dovrà effettuare sopralluoghi sul territorio; del resto, l'importanza e la delicatezza dei compiti affidati alla Commis-

sione impongono di riconoscere adeguato rilievo all'impegno di partecipare ai suoi lavori, pur nelle eventuali situazioni di contemporaneità delle sedute delle Commissioni permanenti.

Il senatore MANZIONE si associa alle osservazioni formulate dal Presidente e fa presente che potrebbe essere messo a disposizione dei componenti della Commissione il testo della relazione svolta dal generale Roberto Jucci, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, in occasione del convegno svoltosi ieri a Scafati sull'inquinamento di tale fiume.

Il PRESIDENTE avverte che sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione anche il documento approvato, nella XII legislatura, dalla 13^a Commissione permanente del Senato a conclusione di un'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del Regolamento interno alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Schema di
REGOLAMENTO INTERNO**

TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 2 aprile 2003, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del

personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto il resoconto stenografico, che viene pubblicato nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì, salvo che la Commissione disponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E
STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione, perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-

prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. Il Presidente, comunicandone i nominativi alla Commissione, può disporre, senza la corresponsione di un compenso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, che il Presidente designa comunicandone i nominativi alla Commissione.

5. L'Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, padre Giulio Albanese, direttore del Missionary Service News Agency (MISNA).

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione del direttore del Missionary Service News Agency (MISNA), padre Giulio Albanese, in ordine alla guerra civile in atto in Uganda

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia padre Giulio Albanese per aver voluto partecipare alla seduta odierna dedicata alla difficile situazione del Nord Uganda, caratterizzata da una sanguinosa guerra civile. L'attenzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani per l'area è in linea con quanto recentemente stabilito dall'Ufficio di Presidenza e con le audizioni svolte sui paesi dei Grandi Laghi africani.

Padre Giulio ALBANESE, nel ringraziare i senatori per l'opportunità offerta, ricorda che la presenza dei padri comboniani nei paesi africani è davvero significativa e consente di comprendere una realtà trattata molto genericamente dai *mass media* del nostro paese e degli altri paesi occidentali e che invece merita maggiore attenzione da parte di tutti.

Come tutti sanno, da molti anni l'Uganda si trova a lottare con gravi problemi, quali l'enorme debito contratto con le organizzazioni internazio-

nali come buona parte dell’Africa equatoriale e subsahariana, il dilagare dell’AIDS e le violazioni dei diritti umani, denunciate a più riprese da Amnesty International. Ricorda che la pena di morte viene applicata in modo massiccio nel regime succeduto a quello sanguinario di Idi Amin Dada, senza dimenticare che essa vigeva anche quando al potere vi era un uomo molto più «europeo» come Milton Obote. Le condizioni di vita della popolazione restano molto difficili: la mortalità infantile è la più alta del mondo, in quanto ben il 27 per cento dei bambini non supera il quinto anno di età, l’età media è di 47 anni ed il 62 per cento della popolazione è analfabeta.

Dalla fine degli anni ’80, inoltre, la parte settentrionale del paese è teatro di scontri armati tra le forze governative e i diversi gruppi ribelli che sono alleati fra di loro, quali il più famigerato, l’Esercito di Resistenza del Signore (*Lord’s Resistance Army – LRA*) che è di una violenza terrificante, il Fronte della Sponda occidentale del Nilo (WNBF), anch’esso molto crudele, e le Forze Democratiche Alleate (ADF – *Ugandan Allied Democratic Forces*). Dal 2003 Joseph Kony e la sua Armata di Resistenza del Signore sono stati classificati dalle Nazioni Unite come terroristi internazionali. Lo ha riferito alla radio ugandese il ministro della difesa, Ruth Nankabirwa, che ha anche dichiarato che è in atto uno studio per attuare un piano e mettere fine alle attività criminose di Joseph Kony.

Questo sedicente Esercito di Resistenza del Signore nel nord Uganda compie atti mostruosi. I giovani che fanno parte di questa formazione armata hanno tra i 9 e i 20 anni circa, non combattono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ma sotto quello di ipnosi collettiva: egli stesso ne è stato testimone, perché pronunciando il nome del fondatore del movimento, Joseph Kony, essi entravano in estasi e rimanevano completamente stralunati. Alcuni di essi, fuggiti dal movimento, hanno raccontato che venivano sottoposti a vere e proprie sedute, in fase di reclutamento e di addestramento, una volta al mese.

Il dato eclatante riguarda poi il numero dei sequestri. Questa è una guerra che, dal 1994, Kony combatte con l’appoggio dell’esercito sudanese. È vero, come diceva prima il Presidente, che la guerriglia è iniziata alla fine degli anni ’80, però è in quell’anno che il *Lord’s Resistance Army* ha cominciato davvero a mettere a ferro e fuoco, con ferocia inaudita, il nord Uganda, soprattutto nei distretti di Acholi, Pader, Gulu e Kitgum. In questi mesi, poi, la guerriglia si è estesa anche al sud del paese. Sempre nel 1994, vi è stato l’accordo tra Kony e l’esercito sudanese, in funzione anti-ugandese e, da quando sono riprese le relazioni diplomatiche tra Kampala e Khartoum, un paio di anni fa, è ripresa anche la collaborazione e Kampala purtroppo continua ad appoggiare i ribelli dell’esercito di liberazione popolare del Sudan. Dal 1994 ad oggi, i minori sequestrati sono stati circa 20 mila. Contrariamente a quanto afferma il Governo di Kampala, i morti stimati, dal 1994 ad oggi, sono oltre centomila. La situazione è drammatica perché i ribelli non hanno alcun rispetto nei confronti della popolazione civile; il movimento praticamente utilizza i bambini reclutati con la forza per costringerli a combattere contro l’esercito governa-

tivo. I ribelli penetrano di notte nei villaggi, uccidono gli adulti, prelevano i bambini, li addestrano – in genere in Sudan, quindi oltre confine – e, nell’arco di un mese, li utilizzano. Se dal 1994 ad oggi si sono verificati 20 mila sequestri, c’è da chiedersi quanti siano oggi gli uomini del *Lord’s Resistance Army* (LRA), questo esercito di bambini. Si ritiene che al momento in Uganda gli uomini del LRA siano tra i 3.500 e i 4 mila. Va infatti considerato che molti di quei bambini o sono fuggiti riuscendo a ritornare alle loro famiglie o sono morti (oltre la metà).

Va detto che c’è da essere indignati con il vertice di Kampala: è vergognoso che questo esercito, che si considera il più potente dell’Africa nera, che si permette di andare a fare la guerra nel vicino Congo, l’ex Zaire, depredando le riserve minerarie di quel paese, non riesca a sconfiggere un esercito di bambini. La verità è che manca la volontà politica da parte del Governo di Yoweri Museveni, l’attuale presidente, di risolvere la questione del nord.

Si sa che il nord è tradizionalmente ostile al sud e quindi non è da escludere che, nella logica romana del *divide et impera*, Museveni preferisca che il conflitto nel nord prosegua perché questo tutto sommato rappresenta una sorta di deterrente per tenere a bada le popolazioni niloti. La verità però è che Museveni sta perdendo la faccia di fronte alla comunità internazionale. Di fronte a questa emergenza il mondo missionario, in particolare l’arcivescovo di Gulu, monsignor John Baptist Odama, ha chiesto un intervento internazionale (il monsignore ha usato proprio l’espressione inglese *international intervention*) da parte della comunità internazionale. La richiesta è che la questione della guerra civile nel nord Uganda venga inserita nell’agenda del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Ritiene che questo conflitto si potrà risolvere soprattutto se verrà raggiunto l’obiettivo di un negoziato nel vicino sud Sudan. Se non si raggiungerà un accordo tra i vertici di Khartoum e lo SPLA sarà impossibile risolvere la crisi nel nord Uganda. Il timore è che Kony sia diventato una sorta di scheggia impazzita e che quindi tutto sommato non risponda più ai *diktat* di nessuno.

Sottolinea che la nostra rappresentanza diplomatica italiana ha sempre prestato grande attenzione alla situazione, sia con l’attuale ambasciatore sia con il precedente. Il Governo italiano ha sempre avuto in questi anni un certo interesse per questo paese, soprattutto perché la presenza dei missionari italiani nel nord è significativa.

Va invece denunciata la latitanza del Governo inglese, il cui atteggiamento è sconcertante. Londra ha sempre giustificato i vertici di Kampala, legittimando la politica di Museveni. È necessario un coinvolgimento delle agenzie internazionali nel soccorrere la popolazione, che sta letteralmente morendo di fame: se non muoiono per mano dei ribelli muoiono a causa della fame. Inoltre le strade sono tutte bloccate e non ci si può muovere con la macchina se non a costo di rischiare la vita. Ricorda che un confratello, padre Raffaele Di Bari, è stato ucciso nel 2000. I convogli del Programma alimentare mondiale (PAM) si muovono sempre sotto scorta: i militari che giungono nei vari *protected village* (in pratica i campi profughi) distribuiscono le derrate alimentari alla popolazione; ma appena i

militari ripartono, giungono i ribelli che portano via tutto e così la gente muore di fame. A volte capita che i ribelli, quando attaccano un villaggio che ha appena ricevuto degli aiuti, uccidano addirittura anche i civili, come è successo circa una settimana fa.

Padre Albanese, infine, ad integrazione della relazione svolta, consegna alla Commissione una memoria sulla situazione del nord Uganda.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare padre Albanese per la sua completa ed esaustiva, per molti aspetti toccante, esposizione, sottolinea come nell'area siano presenti volontari italiani – basti pensare all'ospedale italiano nei pressi di Gulu – che accanto al prezioso lavoro dei missionari comboniani, costituiscono una risorsa da valorizzare ulteriormente.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*), nel ringraziare padre Albanese per la preziosa testimonianza, chiede di poter avere ulteriore documentazione scritta per poter sviluppare iniziative sul piano parlamentare.

La senatrice TOIA (*Mar-DL-U*) rileva come vi sia spesso imbarazzo nell'ascoltare racconti di tanta efferatezza e crudeltà. Si chiede se non sia possibile sviluppare iniziative che vengano in aiuto alle sfortunate popolazioni del Nord Uganda anche attraverso la presidenza del Senato.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) chiede quali siano i reali interessi in gioco in quella parte del mondo.

Padre Giulio ALBANESE chiede innanzitutto che si parli un po' di più di questa situazione e che vi sia un incremento dell'attenzione mediatica. Un aiuto concreto sarebbe sicuramente rappresentato da una visita in Uganda della Commissione del Senato per i diritti umani e da un suo intervento sulla rappresentanza diplomatica italiana a Kampala perché dia attenzione alle missioni dei comboniani presenti nel Nord Uganda.

Inoltre, rileva come vi siano molti *business* occulti nel Nord Uganda. La guerra nel sud del Sudan ha, sì, una valenza religiosa, legata al confronto militare tra Khartoum, che è un Governo fondamentalista, e il sud di tradizione animista e cristiana, ma non va dimenticato che i cristiani tutti insieme non arrivano all'8 per cento e che i cattolici sono meno del 2 per cento. Non bisogna dimenticare quindi che la *vexata* e tormentata *quaestio* è legata al controllo dei pozzi di petrolio. La concentrazione di risorse minerarie nella regione fa sì che si verifichino queste tragedie.

Ricorda di avere conosciuto Museveni quando era ancora un guerriero. Museveni prese il potere grazie ai finanziamenti e all'aiuto di un suo grande amico, un certo Olof Palme, che era il capo dei non allineati. Uscito di scena quest'ultimo, egli da uomo di sinistra è diventato «mister Coca Cola» (tutti lo chiamano il chierichetto degli Stati Uniti) ed un ciambellano di Londra. Non è infatti paladino degli interessi degli ugandesi ma di altri interessi.

Il mondo missionario nel nord è compatto sulla questione ugandese, soprattutto perché la guerra va avanti da molti anni, ed è inoltre molto identificato con la società civile. Quando si parla della guerra in corso in Uganda, si dice che a volte si tratta di un fenomeno legato anche alla tradizione locale. Si tratta invece di un fenomeno senza precedenti: Kony, probabilmente appoggiato dal governo sudanese è davvero un pazzo lucido, ha inventato una dottrina ove vi sono elementi islamici, elementi legati al cristianesimo ed anche alla tradizione locale, e che è diventata una dottrina caratterizzata da una forte coerenza politica. Egli dice di voler cambiare la Costituzione applicando il decalogo di dieci comandamenti, ma non si tratta dei dieci comandamenti dell'Antico Testamento, bensì di un decalogo che lui stesso si è inventato. I ribelli pregano come i musulmani, però combattono con i rosari appesi al collo.

È necessario comprendere che non si tratta quindi di un conflitto di religione, ma di un conflitto causato da un forte condizionamento che viene proprio dal *business* del petrolio.

Il presidente PIANETTA sottolinea come si possa tranquillamente prendere in considerazione una visita di una rappresentanza della Commissione in Uganda, dal momento che più volte in Ufficio di Presidenza è stato manifestato interesse per i paesi dei Grandi Laghi. Ringrazia padre Giulio Albanese per avere voluto con tanta passione e completezza dare la testimonianza dell'impegno che lo vede in prima linea in un area del mondo estremamente pericolosa, ma egualmente bisognosa di sostegno umano, civile e materiale. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di modifiche alla delibera della Commissione del 18 dicembre 2002 recante «disposizioni in materia di comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie»

Riferisce alla Commissione il presidente, senatore PETRUCCIOLI.

Il regolamento della comunicazione politica in periodo non elettorale approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002 individua quali soggetti partecipanti alle trasmissioni – oltre ai soggetti politici aventi un proprio Gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, a quelli aventi almeno due deputati italiani eletti con proprio simbolo al Parlamento Europeo e a quelli che rappresentano minoranze linguistiche – anche i Gruppi Misti di Camera e Senato, considerati come un unico soggetto. La ripartizione delle presenze assegnate al Gruppo Misto avviene con un criterio di turnazione fra le componenti di Gruppo, composte da almeno tre parlamentari che rappresentino un partito o movimento po-

litico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

In concreto le componenti che presentano queste caratteristiche sono solo due, vale a dire UDEUR e i Liberaldemocratici-repubblicani-nuovo-PSI.

Poiché le due tipologie di tribuna politica dette «tavola rotonda» e «dibattito a due» prevedono ciascuna più di una partecipazione del Gruppo Misto nel primo ciclo di trasmissioni, entrambe le componenti sono presenti nel calendario.

La tipologia «conferenza stampa dei *leader*», invece, prevede un solo passaggio per ciascun soggetto legittimato e quindi un solo passaggio per il Gruppo Misto, per cui per il primo ciclo era stata sorteggiata la componente Liberaldemocratici-repubblicani-nuovoPSI, fermo restando evidentemente il diritto alla compensazione per l'UDEUR nel successivo ciclo.

Va tuttavia considerato che le tipologie «dibattito a due» e «tavola rotonda», pur regolamentate in modo da favorire per quanto possibile la parità di condizioni fra tutti i soggetti, implicano un minimo di ponderazione fra questi, con un conseguente maggior numero di passaggi per i soggetti più grandi che giustifica un numero di passaggi ridotto delle componenti del Gruppo Misto rispetto ad altri Gruppi politici minori aventi però una legittimazione *optimo iure*; al contrario per le «conferenze stampa dei *leader*» è previsto un solo passaggio per ogni soggetto politico in condizioni di assoluta parità, e pertanto appare giustificata la richiesta delle componenti del Gruppo Misto di essere ammesse alla pari con gli altri, di partecipare quindi singolarmente a tutti i cicli di tribune limitatamente a questa tipologia.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale illustra quindi le seguenti proposte di modifica alla delibera in titolo:

Art. 4.

4.1 *Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «a norma dell'articolo 5, comma 1».*

Art. 5.

5.1 *Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Partecipano alle conferenze stampa, oltre i soggetti politici di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'articolo 2, le singole componenti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, così come individuate a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), e dell'articolo 8, comma 1».*

Intervenendo per dichiarazione di voto su entrambe le proposte di modifica, il deputato CAPARINI si esprime favorevolmente ritenendo che si tratti di una ulteriore e più puntuale definizione del testo, conforme al suo principio ispiratore che era quello di bilanciare efficacemente la tendenziale parità di condizioni tra i soggetti politici con l'efficacia della comunicazione.

Si associa, a nome del Gruppo Forza Italia, il deputato LAINATI.

Le proposte di modifica, poste separatamente ai voti, sono approvate.

ESAME DOCUMENTI

Seguito dell'esame congiunto di due relazioni bimestrali del Consiglio di amministrazione della RAI sull'attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 – maggio-giugno 2003) e delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005

(Esame ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, fa presente di aver ricevuto questa mattina una comunicazione telefonica del direttore generale della RAI Cattaneo il quale, in relazione anche a polemiche apparse sui giornali, ha precisato che il documento sottoposto all'attenzione della Commissione è la proposta di piano industriale per il triennio 2003-2005, non ancora approvata in via definitiva, e che pertanto, dato che siamo ormai alla fine del 2003, dovrà essere aggiornata al 2006, anno in cui come è noto si porranno gli specifici problemi collegati al passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre.

Si apre il dibattito.

Il senatore FALOMI rileva che le affermazioni del direttore generale Cattaneo sembrano contrastare con quanto egli stesso aveva affermato nell'audizione dello scorso 24 settembre circa il completamento di un piano approvato all'unanimità.

In ogni caso egli rileva che la lettura di questo documento lascia irrisolti i dubbi circa l'effettiva copertura degli oneri per il passaggio al digitale terrestre non apparendo rassicurante – dal momento che nella fase iniziale delle spese saranno comunque sostenute – affermare che degli ammortamenti si comincerà a tenere conto in bilancio solo quando si comincerà a registrare i corrispondenti ricavi.

D'altra parte anche sui ricavi attesi è lecito avanzare dubbi.

Per quanto riguarda la pubblicità, infatti, il documento in esame pone bene in luce, come del resto era stato già chiaramente evidenziato da molti qualificati interventi svolti nel corso del Convegno organizzato da questa Commissione lo scorso anno, il fatto che l'aumento di quantità di valore

della pubblicitaria è determinato dalla domanda degli investitori e non dalla diversificazione degli spazi pubblicitari offerti, come dimostra l'esperienza di Internet.

Un'altra fonte di ricavi ipotizzata dall'azienda è data dalla cessione a soggetti terzi del quaranta per cento della trasmissione potenziale. Anche qui però c'è da dubitare sulla possibilità di ricavare ingenti guadagni, dal momento che anche per questi soggetti terzi valgono gli stessi limiti fisiologici all'incremento dei ricavi pubblicitari.

L'unica fonte di redditività aggiuntiva che può essere considerata ragionevolmente plausibile è lo sviluppo di servizi interattivi personalizzati e a pagamento, ma proprio per questo suscitano vivi timori le notizie in ordine al rischio di adozione di una tecnologia ormai obsoleta, ampiamente superata nell'ultimo decennio da sistemi in grado di garantire livelli di interattività molto più elevati e personalizzati – quali ad esempio la possibilità di dialogare con la Pubblica Amministrazione in modo da ottenere certificati e comunicazioni personali – e quindi potenzialmente redditizi. In realtà il ritardo con cui parte l'Italia rispetto ad altri paesi, ad esempio la Gran Bretagna, dovrebbe essere sfruttato come una opportunità per avviare la digitalizzazione con le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva in primo luogo che, se il documento in esame costituisce una bozza che deve ancora essere approvata in via definitiva, allora sarebbe opportuno che la RAI facesse tesoro del dibattito svolto in Commissione, che dovrebbe quindi essere trasmesso ufficialmente alla Presidenza dell'azienda, anche se alla fine si ritenesse di non dover formalizzare alcuna proposta.

L'oratore osserva che l'idea fondante del documento in esame – così come ad esempio ai tempi della direzione Celli era quella della aziendalizzazione della RAI e della riorganizzazione secondo un modello che ne favorisse la futura scorporazione societaria – sembra essere quella del passaggio al digitale terrestre.

A tale prospettiva, non a caso, viene finalizzata la gran parte degli investimenti previsti nel triennio, cosicché essa diventa l'unica prospettiva di sviluppo tecnologico, scartando a priori altre promettenti metodologie innovative quali, ad esempio, la trasmissione via cavo ovvero quella satellitare.

C'è da chiedersi, anche alla luce di quanto afferma il documento stesso che non è certo carente di analisi spregiudicate e puntuali, quanto una scelta così univoca sia giustificata sul piano della redditività e degli oneri laddove si consideri, ad esempio, che lo sviluppo del satellitare gratuito – ad esempio attraverso la creazione di una piattaforma alternativa – potrebbe beneficiare del fatto che già un quarto degli utenti è attrezzato per la ricezione satellitare.

I dubbi sulla possibilità di coprire con i maggiori ricavi gli oneri determinati dal cambiamento di sistema si rafforzano alla luce dell'assenza

di qualsiasi progetto per la realizzazione di nuovi contenuti specifici destinati ai canali digitali sperimentali.

D'altra parte il documento stesso appare scettico sulle possibilità che nuovi sviluppi tecnologici favoriscano una valorizzazione a breve termine dell'azienda, laddove ammette francamente l'impossibilità di avviare e concludere il processo di privatizzazione nei tempi, così il documento si esprime, «stimati dall'azionista», espressione che sembra alludere ai termini fissati dal disegno di legge in discussione sul riordino del sistema radiotelevisivo.

In realtà il documento sembra suggerire chiaramente, anche dai confronti riportati con le radiotelevisioni pubbliche straniere, la necessità di un significativo aumento del canone.

A tale proposito egli ritiene essenziale una riflessione della Commissione sui meccanismi previsti dal Contratto di servizio per tale rivalutazione, e in particolare sulla procedura per la valutazione della qualità del servizio RAI, che costituisce il presupposto dell'incremento del canone.

A suo parere va chiarito quale deve essere il ruolo di questa Commissione in tale valutazione, che non può essere lasciata solo al Governo, pena la violazione di una costante giurisprudenza costituzionale.

Il deputato Gentiloni Silveri conclude soffermandosi sugli obiettivi recati dal piano in relazione ai compiti di servizio pubblico, che non appaiono coerenti con la prospettiva di una netta separazione contabile, se non addirittura societaria, tra le attività di servizio pubblico e quelle di carattere commerciale.

Il deputato CAPARINI ritiene che vada in primo luogo chiarita la natura del testo in esame, dal momento che egli ritiene opportuno formulare una serie di osservazioni, che peraltro non possono che essere approvate in relazione ad un testo definitivo.

Egli si sofferma quindi su taluni aspetti del provvedimento che più strettamente ineriscono all'attuazione del Contratto di servizio.

In particolare egli sottolinea con preoccupazione la mancanza di qualsiasi indicazione in ordine alle risorse da destinare al conseguimento di una serie di impegni contrattuali a suo parere di particolare rilievo quali l'aumento e il miglioramento delle trasmissioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, lo sviluppo della programmazione diretta ai disabili, la difesa e il sostegno alle produzioni autoctone.

L'oratore auspica quindi una audizione del responsabile della Divisione produzione, in particolare in relazione alle valutazioni riportate dal piano in materia di assetto dell'area immobiliare, che suscitano una serie di perplessità.

Il deputato Caparini si sofferma poi sul ritardo nella realizzazione degli obblighi, dei quali il piano non sembra tenere conto, derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche.

A tale scopo egli ritiene auspicabile l'audizione dei capi delle redazioni regionali – quali la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli

Venezia Giulia – dove già adesso si realizzano trasmissioni dedicate alle minoranze linguistiche, al fine di capire come si possano agevolmente risolvere i problemi che ritardano l'avvio di tali trasmissioni nelle altre Regioni interessate.

Il senatore SCALERA, nel concordare con le osservazioni del Presidente e dei colleghi Falomi e Gentiloni Silveri, osserva come il documento in esame faccia giustizia delle polemiche più volte sorte in Commissione ammettendo francamente la grave e consolidata crisi di ascolti della RAI, tanto più preoccupante laddove si consideri il forte calo dell'*audience* nel nord del paese che prefigura – come osservato dal Presidente nella sua relazione – la tendenziale soccombenza della televisione generalista rispetto all'offerta più selettiva delle televisioni satellitari e la necessità di fare fronte a questo fenomeno profondo di cambiamento elaborando strategie editoriali coraggiose e innovative.

Giustamente poi il documento individua nella programmazione di RAI INTERNATIONAL un punto critico per un'azienda che voglia espandersi sul mercato planetario promuovendo la cultura e l'immagine dell'Italia. Chiunque abbia avuto occasione di seguire le trasmissioni internazionali della RAI, può constatare quanto tale offerta appaia provinciale e datata, tale da trasmettere una immagine della realtà italiana ferma agli anni del dopoguerra.

Il senatore Scalera si sofferma quindi sui dati relativi alla realizzazione di film e altri prodotti narrativi, rilevando come in questo campo la RAI sembri tuttora incapace di utilizzare al meglio le sue notevoli potenzialità ideative e produttive, ricorrendo ad apporti esterni con notevoli aumenti dei costi.

Egli condivide poi l'opportunità segnalata dal deputato Caparini di una audizione dei responsabili della Divisione produzione; l'ipotesi di ristrutturazione del Centro di produzione di Napoli, ad esempio, non sembra compatibile con il progettato trasferimento a medio periodo del Centro stesso nell'area di Bagnoli, in coerenza con i piani urbanistici del Comune.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione a martedì prossimo, in modo da offrire la possibilità non solo di svolgere altri interventi, ma anche di decidere se formalizzare osservazioni puntuali e se procedere ad audizioni prima o dopo aver concluso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA chiede al presidente Petruccioli di richiedere alla RAI, in conformità anche alla disponibilità assicurata dall'azienda in occasione dell'incontro di martedì 21 con l'Ufficio di Presidenza, il rap-

porto sulla qualità e la soddisfazione dell'udienza recentemente esaminato dal Consiglio di amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE rassicura che si farà interprete presso l'azienda del senatore D'Andrea.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Franco Ionta

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franco IONTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Franco IONTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Franco Ionta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria (rel.: on. Osvaldo Napoli).

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi, che è accompagnato dal dottor Mauri-

zio Silveri, Direttore generale dell'Ufficio immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio SACCONI, svolge un'ampia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato GianPaolo LANDI DI CHIAVENNA (AN), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), il deputato Pietro TIDEI (DS-U) e il senatore Graziano MAFFIOLI (UDC).

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio SACCONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, onorevole Maurizio Sacconi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,05

*INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA*

Audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Lucio Stanca, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il Presidente Tommaso FOTI, il senatore Gerardo LABELLARTE (*Misto-SDI*) e il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dottor Lucio Stanca.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

una lettera del signor Francesco Paziienza, con allegata documentazione, acquisita agli atti in data 27 ottobre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

un elaborato della dottoressa Margherita Gerunda, magistrato consulente della Commissione, recante un suggerimento investigativo, acquisito agli atti in data 23 ottobre 2003;

documentazione trasmessa con lettera del direttore della Funzione Affari Legali di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., avvocato Maurizio Ghergo, acquisita agli atti in data 24 ottobre 2003, concernente i sub-appalti affidati da Ericsson per la realizzazione di lavori in Serbia, copia del contratto stipulato con Telekom-Serbia il 5 marzo 1998 per la fornitura e

l'installazione del sistema di telefonia mobile nella Repubblica di Serbia e fatture di forniture ad Ericsson di materiali e servizi;

documentazione inviata dal signor Pio Maria Deiana, acquisita agli atti in data 29 ottobre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una nota delle Autorità centrali elvetiche, trasmessa dal Ministero della giustizia e acquisita agli atti in data 23 ottobre 2003, con cui si comunica il diniego di trasmettere alla Commissione copia del provvedimento del Consiglio federale svizzero di non autorizzare il procedimento penale nei confronti dei membri della delegazione della Commissione recatasi a Lugano l'8 maggio 2003, in considerazione della riservatezza della procedura e delle motivazioni del provvedimento medesimo;

un documento elaborato dalla dottoressa Bernadette Nicotra e dal dottor Antonio D'Amato, magistrati consulenti della Commissione, acquisito agli atti in data 28 ottobre 2003, concernente il suggerimento di acquisire le risoluzioni ONU inerenti all'embargo nei confronti dell'ex Jugoslavia.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che il signor Francesco Pazienza ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione. Ritenendo che non sussistano gli elementi per una sua audizione, propone, in conformità a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di chiedere al signor Francesco Pazienza di inviare, per il tramite del suo avvocato difensore, una memoria scritta su eventuali conoscenze da lui possedute in merito ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledì 5 novembre 2003, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Tomaso Tommasi di Vignano. Ove non conclusa nella seduta del 5 novembre, l'audizione del dottor Tommasi di Vignano potrà proseguire nella seduta di giovedì 6 novembre. L'audizione dell'ingegner Giuseppe Gerarduzzi – tenendo conto delle disponibilità dell'interessato – avrà, invece, luogo mercoledì 19 novembre 2003, con eventuale seguito nella seduta di giovedì 20 novembre. Ricorda, poi, che l'esame testimoniale del dottor Giovanni Garau avrà luogo mercoledì 12 novembre 2003. Comunica, infine, che la prevista se-

duta da dedicare alla programmazione delle attività istruttorie avrà luogo giovedì 13 novembre 2003.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Marco MINNITI (*DS-L'Ulivo*) chiede al presidente se non ritenga opportuno che la Commissione acquisisca i resoconti delle audizioni del prefetto Mori e del generale Pollari presso il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Enzo TRANTINO, *presidente*, concorda con la richiesta dell'onorevole Minniti e la fa sua.

La Commissione concorda.

Seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'esame testimoniale del maresciallo Quaresima è stato rinviato, da ultimo, il 24 settembre 2003 e che risultano ancora iscritti a parlare l'on. Taormina (che, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato) e il sen. Montalbano.

Su richiesta del maresciallo Quaresima, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta ed avverte nuovamente il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il maresciallo Quaresima, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Seguito dell'audizione del signor Antonio Volpe

(Seguito dello svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'audizione del signor Volpe è stata rinviata il 22 ottobre 2003 e che risultano ancora iscritti a parlare i seguenti commissari: sen. Cantoni, on. Taormina, sen. Calvi, on. Tanoni, sen. Brutti, sen. Montalbano, on. Fanfani, on. Minniti, sen. Petrini, sen. Forlani, on. Zanotti e sen. Bonavita.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande dei senatori Giampiero CANTONI (FI) e Guido CALVI (DS-U) risponde il signor Antonio VOLPE.

Su richiesta del senatore Consolo Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Alle ulteriori domande del senatore Guido CALVI (DS-U) e del senatore Paolo BRUTTI (DS-U) risponde Antonio VOLPE.

Ravvisandone l'opportunità, Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Alle ulteriori domande del senatore Paolo BRUTTI (DS-U) risponde Antonio VOLPE.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dispone nuovamente che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, vista l'imminenza di votazioni alla Camera, rinvia il seguito dell'audizione del signor Volpe (cui deve finire di porre domande il senatore Brutti ed altri otto commissari) alla seduta di giovedì 13 novembre 2003, alle ore 14, con eventuale prosecuzione al termine della seduta dell'Assemblea. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

43ª seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

IL PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del generale Bartolomeo Lombardo

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Lombardo, iniziata nella seduta del 15 ottobre 2003 e proseguita nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Lombardo per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati FRAGALÀ e BIELLI e i senatori NIEDDU, CAVALLARO e DATO.

Risponde ai quesiti formulati il generale LOMBARDO.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Lombardo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato al termine della seduta per fissare l'ulteriore calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Riunione n. 31

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La riunione inizia alle ore 15,15 e termina alle ore 15,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e dei voti regionali nn. 30 e 41 ad esso attinenti.

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
 - BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
 - VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).

- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti (2466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 (2093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 9, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 13,30

- Audizione di Giorgio e Luciana Alpi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Giovedì 30 ottobre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)» (n. 274).
-

